

Corte di Cassazione, Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22344; G. Salmè (Pres.), A. Amendola (rel.) – P.M. c. Zurich Insurance Pec (già Zurigo Assicurazioni S.p.A.), A.D., Idritalia S.r.l., Assicurazioni Generali S.p.A., RAS Riunione Adriatica Sicurtà S.p.A.

SPORT – SCI – COMPRESORI SCIISTICI – SCONTRO FRA SCIATORI – RESPONSABILITÀ DEL GESTORE PER CONDOTTA COLPOSA DEGLI SCIATORI – ILLECITO OMISSIVO – CONFIGURABILITÀ – ESCLUSIONE – ATTIVITÀ PERICOLOSE – NATURA PERICOLOSA DELLO SCI AMATORIALE (ARTT. 3 SS. L. 24 DICEMBRE 2003, N. 363; ARTT. 1218, 1681, 2043, 2050, 2054 C.C.).

*Sotto il profilo degli obblighi nascenti a carico del gestore di un comprensorio sciistico dal contratto di skipass, e cioè della responsabilità contrattuale, non c'è dubbio che il titolare dell'impianto assume l'impegno di garantire la buona manutenzione delle piste e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni. A siffatti incumbenti non può tuttavia darsi un'estensione tale da far ricadere sul gestore la responsabilità della non appropriata condotta degli utenti, tutte le volte in cui da questa sia derivato un danno a terzi. Si tratterebbe, a ben vedere, di un'obbligazione praticamente inesigibile, stante la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, le dimensioni ragguardevoli che esse di solito hanno, la normale imprevedibilità di quelle condotte, anche per la contestuale incidenza di fattori naturali non governabili dal gestore. Discorso non dissimile va fatto quanto alla sussistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità aquiliana dello stesso (nella specie, la Corte, nell'accogliere la teoria della atipicità dell'illecito omissivo, ma purtuttavia negando la sussistenza di un dovere di vigilanza diffuso del gestore, ha escluso la responsabilità dello stesso per colpa in omettendo, poiché alcuna segnalazione circa l'anomala condotta dello sciatore era pervenuta né al gestore né ai suoi addetti, di tal che nulla era*

*emerso circa la concreta possibilità del gestore di intercettare il contegno dello sciatore spericolato.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Il [Omissis] P.M., mentre sciava sulle piste del monte [Omissis], in Comune di [Omissis], rimase coinvolta in un incidente, riportando lesioni gravissime con postumi permanenti invalidanti nella misura dell'85-90% e perdita totale della capacità lavorativa specifica.

Con citazione notificata il 17 dicembre 1998 l'infortunata, assumendo che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva di un altro sciatore, A.D., lo convenne innanzi al Tribunale di Brescia insieme al gestore dell'impianto, Idritalia s.r.l., chiedendo di essere risarcita dei danni subiti.

Costituitisi in giudizio, l'A. e Idritalia contestarono le avverse pretese, il primo sostenendo altresì il concorso di colpa della vittima nella eziologia del sinistro. Entrambi i convenuti chiesero e ottennero di chiamare in causa le rispettive società assicuratrici, RAS s.p.a., Generali s.p.a., nonché Zurigo s.p.a., per esserne manlevati in caso di soccombenza.

Con sentenza del 17 febbraio 2004 il giudice adito, ritenuta l'esclusiva responsabilità dell'A. nella causazione dell'incidente, lo condannò a pagare all'attrice la somma di Euro 931.282,00, oltre accessori; dichiarò RAS s.p.a. e Generali s.p.a. obbligate a tenerlo indenne nei limiti del massimale; rigettò la domanda proposta nei confronti di Idritalia, compensando integralmente tra la P, l'A. e Zurigo s.p.a. le spese di causa.

Proposto gravame principale da P.M. e incidentale da Idritalia s.r.l., la Corte d'appello, in data 4 dicembre 2009, per quanto qui interessa, in parziale riforma della decisione impugnata, ha condannato A.D. a corrispondere alla P. la somma di Euro 1.061.282,00, con gli interessi, come già liquidati nella pronuncia di prime cure, nonché l'ulteriore importo di Euro 460.000,00, oltre accessori; ha respinto l'impugnazione proposta dall'appellante principale contro Idritalia s.r.l. e, in accoglimento dell'appello incidentale da questa avanzato, ha condannato la P. a rifondere a Idritalia le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte P.M., formulando due motivi, illustrati anche da memoria. Resistono con due distinti controricorsi Zurich Insurance Pie e Idritalia s.r.l., quest'ultima avanzando altresì ricorso incidentale condizionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE – 1. I ricorsi *hinc et inde* proposti avverso la stessa sentenza sono stati riuniti *ex art. 335 c.p.c.*

Nel motivare il suo convincimento il giudice di merito ha osservato che l'estensione della responsabilità contrattuale del gestore di impianto sciistico al controllo di eventuali comportamenti imprudenti del singolo sciatore non

ha alcuna base nei principi giuridici che governano la materia. Quanto poi al richiamo alla regola generale del *neminem laedere*, ha rilevato che, trattandosi di responsabilità per omissione, deve essere sempre individuata la fonte normativa dell'obbligo di attivarsi, nella specie insussistente.

In ordine al preteso collegamento eziologico dell'incidente con il posizionamento del tracciato di slalom gigante, comunque destinato a utenti particolarmente spericolati e veloci, lungo una pista aperta al pubblico, senza delimitazioni e recinzioni, il decidente, premesso che, secondo la ricostruzione accolta dal giudice di prime cure, l'investimento si era verificato al centro della pista, ha escluso che la sola presenza di un percorso da slalom affiancato a quello per la normale discesa fosse qualificabile in termini di causa concorrente del sinistro, considerato che, salvo che in occasione di gare o allenamenti ufficiali, l'eventuale interferenza tra le due piste non costituisce di per sé situazione di pericolo, se non a causa di comportamenti particolarmente imprudenti dei singoli sciatori, che ben possono essere posti in essere anche su percorsi normali.

A fronte di tale iter argomentativo l'impugnante denuncia, con il primo motivo di ricorso, mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, *ex art. 360 c.p.c.*, n. 5.

Secondo l'esponente la ritenuta insussistenza di un obbligo del gestore del comprensorio di vigilare sulla condotta degli sciatori sarebbe logicamente viziata oltre che in insanabile contrasto con l'accertato dovere dell' esercente di controllare che le piste siano in condizioni tali da essere adeguatamente fruibili e da non esporre gli utenti a pericoli maggiori di quelli normalmente connessi alle difficoltà della discesa.

Del tutto incongruo sarebbe poi il richiamo alla L. 24 dicembre 2003, n. 363, il cui art. 21 ha attribuito funzioni di controllo, in punto di osservanza delle norme di comportamento dei frequentatori di aree sciabili, alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, considerato che tale fonte non era in vigore al momento del sinistro.

## 2. Le critiche sono infondate.

Sotto il profilo degli obblighi nascenti, a carico del gestore di un comprensorio sciistico dal contratto di *ski-pass*, e cioè della responsabilità contrattuale, non c'è dubbio che il titolare dell'impianto assume l'impegno di garantire la buona manutenzione delle piste e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni. A siffatti incombeni non può tuttavia darsi un'estensione tale da far ricadere sul gestore la responsabilità della non appropriata condotta degli utenti, tutte le volte in cui da questa sia derivato un danno a terzi. Si tratterebbe, a ben vedere, di un'obbligazione praticamente inesigibile, stante la natura intrinse-

camente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, le dimensioni ragguardevoli che esse di solito hanno, la normale imprevedibilità di quelle condotte, anche per la contestuale incidenza di fattori naturali non governabili dal gestore.

3. Discorso non dissimile va fatto quanto alla sussistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità aquiliana dello stesso, alla stregua del principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c., non essendo mai stata evocata – è bene precisarlo – la responsabilità di Idritalia in quanto custode dell'impianto (art. 2051 c.c.).

Non ignora il collegio che la problematica della tipicità o dell'atipicità dell'illecito omissivo ha dato luogo a soluzioni contrastanti anche nella giurisprudenza di questa Corte, ove a pronunce in cui si afferma che quando dalla condotta omissiva di un soggetto sia derivato ad altri un danno ingiusto, l'orni utente ne risponde solo se aveva il dovere di attivarsi, se aveva cioè un vero e proprio obbligo di impedire l'evento in base a una norma specifica o in base a un rapporto negoziale (confr. Cass. civ. 30 giugno 2005, n. 13957; Cass.-civ. 28 giugno 2005, n. 13892; Cass. civ. 8 gennaio 2003, n. 63; Cass. civ. 25 settembre 1998, n. 9590), altre se ne contrappongono secondo cui, in determinate circostanze, l'inerzia può essere socialmente antidoverosa e giuridicamente illecita (confr. Cass. civ. 23 maggio 2006, n. 12111; Cass. civ. 8 novembre 2005, n. 21641; Cass. civ. 29 luglio 2004, n. 14484).

A tale ultima opzione ermeneutica il collegio ritiene di aderire, dovendosi qui conseguentemente correggere la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c., stante il diverso orientamento seguito sul punto dal giudice di merito.

4. Deve invero ritenersi che, pur non esistendo a carico di ciascun consociato un generale dovere di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, ben possono darsi, nell'infinita varietà di accadimenti che la realtà non manca mai di presentare, situazioni pratiche in presenza delle quali, in nome dei principi di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 cost., insorgono a carico dei soggetti che vi sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra gli estremi dell'omissione imputabile, con conseguente responsabilità civile.

5. Tale affermazione non giova tuttavia alla ricorrente perché la ritenuta atipicità dell'illecito omissivo non implica affatto *tout court* la sussistenza, nello specifico, delle condizioni perché Idritalia venisse e venga chiamata a rispondere del mancato allontanamento dell'A.

E invero, dovendosi escludere la sussistenza di un dovere del gestore di vigilare sulla condotta dei singoli utenti, stante la sostanziale inesigibilità dello stesso, per quanto innanzi detto, la qualificazione dell'inerzia della società in termini di *culpa in omittendo* esige l'allegazione e la prova del-

l'intervenuta segnalazione dell'anomala condotta dello sciatore; ovvero l'allegazione e la prova che la stessa era caduta sotto la diretta percezione degli addetti; in definitiva, l'allegazione e la prova di sollecitazioni che avrebbero dovuto allertare un accorto titolare della struttura, di talché il fatto di averle ignorate costituiva omissione inescusabile.

Ma tanto non risulta nella fattispecie dedotta in giudizio, ove nulla è emerso in punto di concreta possibilità della convenuta di intercettare il contegno dell'A.

Ne deriva che la chiamata in responsabilità della stessa-in assenza di condizioni idonee ad allocare il suo mancato intervento fuori dal cono d'ombra del giuridicamente inesigibile, connotandolo in termini di condotta antidoverosa-potrebbe avvenire solo in nome di quell'obbligo di vigilanza diffusa la cui esistenza è stata innanzi negata.

6. Infine correttamente il giudice di merito ha attribuito al disposto della l. n. 363 del 2003, art. 21, volta a dettare norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, valore esegetico ricognitivo della correttezza della accolta ricostruzione degli obblighi dell'esercente.

E invero, proprio l'affidamento alla forza pubblica Polizia di Stato, Corpo forestale e della guardia di finanza, Arma dei carabinieri nonché corpi di polizia locali – del controllo sull'osservanza delle prescrizioni dalla stessa dettate e della potestà di irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti, convalida l'assunto della esorbitanza dei pretesi obblighi di sorveglianza dall'area dei comportamenti ai quali poteva ritenersi, in base a ragionevolezza, obbligato il gestore nel precedente assetto normativo, e cioè in quello vigente all'epoca in cui si è verificato l'incidente per cui è causa.

Il motivo va pertanto rigettato.

7. Con il secondo mezzo la ricorrente torna a lamentare vizi motivazionali in relazione all'affermata assenza, sulla pista teatro dell'incidente, di situazioni di pericolo che Idritalia avrebbe dovuto eliminare, senza considerare che il sinistro era avvenuto in corrispondenza di un dosso particolarmente insidioso, perché a visuale impedita. In ogni caso – aggiunge – illogicamente la recinzione del tracciato di slalom era stata ritenuta misura giustificata solo in occasione di gare o allenamenti ufficiali, laddove notoriamente l'utilizzo di piste siffatte avviene da parte di sciatori che, volendo testare e migliorare le proprie capacità, le percorrono a velocità superiore alla norma.

8. Le censure sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.

Va anzitutto evidenziato, sotto il primo profilo, che la problematica della possibile rilevanza del dosso nella eziologia dell'infortunio non è trattata

nella sentenza impugnata, ove si dà conto della sua esistenza solo in occasione della ricostruzione della dinamica dei fatti.

E invero, per quanto risulta dalla pronuncia della Corte territoriale, gli sforzi deduttivi dell'attrice si sono incentrati, nelle fasi di merito, unicamente sulla assenza di presidi atti a impedire l'interferenza tra la pista di slalom e quella da lei percorsa, di talché l'allegazione di una pretesa, ulteriore anomalia del tracciato soggiace alla sanzione dell'inammissibilità per novità della questione.

9. Peraltro, anche a voler ritenere che la non ignota presenza del dosso sia comunque passata sotto la griglia valutativa del decidente, l'implicito giudizio di irrilevanza della stessa, sotteso alla scelta decisoria adottata, non appare affetto da illogicità, considerato che le prominente hanno di regola funzione di rallentamento della corsa, quando non vengano imprevedibilmente e sconsideratamente usate come trampolino di lancio per salti. Vale perciò il principio per cui il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'*iter* argomentativo seguito (confr. Cass., 20 gennaio 2010, n. 868; Cass., 12 gennaio 2006, n. 407).

10. Neppure colgono nel segno le critiche in ordine al negativo scrutinio della responsabilità del gestore per la mancata delimitazione dei due percorsi dei quali, secondo la difesa dell'impugnante, quello dal quale proveniva l'A. sarebbe sito d'elezione di sciatori particolarmente spericolati.

Il giudice di merito ha invero esplicitato, con argomentazioni che non possono tacciarsi di irragionevolezza e implausibilità, che i due tracciati non si sovrapponevano e che il non averli recintati – così consentendo il passaggio dall'uno all'altro – non integrava una omissione colpevole, essendo la recinzione esigibile solo in caso di manifestazioni agonistiche o allenamenti ufficiali, non già in un contesto di normale fruizione delle piste.

In realtà i rilievi dell'esponente in ordine alle condizioni dei luoghi che furono teatro dell'incidente, attraverso la surrettizia deduzione di vizi dell'apparato argomentativo, in realtà inesistenti, mirano a sollecitare una rilettura dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità.

In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Resta assorbito l'esame del ricorso incidentale condizionato.

La difficoltà e la novità delle questioni consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio [*Omissis*].

### Responsabilità civile del gestore di impianti sciistici in caso di scontro fra sciatori e natura pericolosa dello sci amatoriale

SOMMARIO: 1. La fattispecie. – 2. Gli obblighi normativi a carico dei gestori delle aree sciabili attrezzate. – 3. La natura della responsabilità dei gestori per i danni subiti dagli utenti nella fase di discesa in pista. – 4. Il gestore delle piste sciabili come custode delle stesse ovvero esercente un'attività pericolosa. – 5. Le norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili e lo scontro fra sciatori. – 6. Se il gestore sia responsabile della condotta colposa degli sciatori. – 7. La natura dello sci amatoriale.

1. La decisione in commento è particolarmente rilevante per il fatto che, oltre a mettere a fuoco e a circoscrivere le responsabilità e gli obblighi dei gestori degli impianti sciistici, con particolare riguardo allo scontro fra sciatori, offre l'occasione per affrontare la dibattuta questione della natura pericolosa o meno dell'attività sciistica amatoriale.

Nel caso di specie, una sciatrice amatoriale rimaneva coinvolta nello scontro con un altro sciatore, riportando lesioni gravissime con postumi permanenti invalidanti nella misura dell'85-90% e perdita totale della capacità lavorativa. L'infortunata conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Brescia sia lo sciatore con il quale si era scontrata, sia la società gestrice dell'impianto sciistico, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Entrambi i convenuti si costituivano chiamando in causa le rispettive società assicuratrici e contestando le pretese attoree; in particolare, lo sciatore sosteneva il concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro. Il Tribunale, ritenuta l'esclusiva responsabilità dello sciatore convenuto, lo condannava a versare all'attrice la somma di euro 931.282,00, oltre accessori, dichiarando tenute le società assicuratrici dello sciatore a tenerlo indenne nei limiti del massimale; rigettava per converso la domanda proposta nei confronti del gestore dell'impianto sciistico, compensando integralmente le spese di lite occorse fra l'attrice, il gestore convenuto e la di lui assicurazione.

In sede di gravame, la Corte d'Appello di Brescia aumentava ad euro 1.061.282,00 con gli interessi, con l'aggiunta dell'ulteriore importo di euro 460.000,00, oltre accessori, l'importo da versarsi all'infortunata da parte dell'altro sciatore, mentre confermava la mancanza di responsabilità in capo al gestore dell'impianto e, in accoglimento dell'appello incidentale da questo proposto, condannava l'infortunata a rifondere al gestore le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ricorreva quindi per cassazione l'infortunata formulando due motivi di ricorso; resistevano con distinti controricorsi l'assicurazione del gestore e quest'ultimo, che avanzava altresì ricorso incidentale condizionato.

Le critiche della ricorrente si appuntavano sostanzialmente sulle respon-

sabilità poste a carico del gestore di un impianto sciistico, estese dalla stessa sino a ricomprendere la non appropriata condotta degli utenti delle piste, tutte le volte che dalla stessa derivi un danno a terzi. La ricorrente, inoltre, addebitava eziologicamente il sinistro al posizionamento del tracciato di slalom gigante, destinato ad utenti particolarmente spericolati e veloci, lungo una pista aperta al pubblico, senza delimitazioni e recinzioni, mentre il giudice di primo grado aveva ricostruito che l'incidente si era verificato al centro della pista, escludendo altresì che la sola presenza di un percorso da slalom affiancato a quello per la normale discesa fosse qualificabile in termini di causa concorrente del sinistro, considerato che, salvo che in occasione di gare o allenamenti ufficiali, l'eventuale interferenza tra le due piste non costituisce di per sé situazione di pericolo, se non a causa di comportamenti particolarmente imprudenti dei singoli sciatori, che ben possono essere posti in essere anche su percorsi normali.

La Suprema Corte, pur aderendo all'orientamento delineatosi in giurisprudenza nel senso della atipicità dell'illecito omissivo, ha comunque escluso nella specie la responsabilità del gestore dell'impianto, non essendo risultato dalla istruttoria precedentemente compiuta che l'anomala condotta dello sciatore fosse stata segnalata agli addetti del gestore, di tal che si potesse affermare una *culpa in vigilando* dello stesso per aver ignorato dette segnalazioni. Punto centrale della motivazione della Corte è la constatazione della non configurabilità in capo al gestore di un obbligo di vigilanza diffuso, come tale inesigibile, a prescindere da un obbligo specifico di fonte normativa o negoziale, ovvero da una particolare situazione di pericolo specificatamente evidenziata al gestore stesso. Nello stesso senso la Corte ha interpretato la previsione, contenuta all'art. 21 della l. n. 363 del 2003, dell'affidamento alla forza pubblica del controllo sull'osservanza delle prescrizioni normativamente dettate e della potestà di irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti, e cioè nel senso dell'esorbitanza di tali controlli rispetto alla sfera di responsabilità del gestore degli impianti sciistici. Né poteva affermarsi ad avviso della decisione in commento che integrasse omissione colpevole del gestore non aver delimitato con un recinto i tracciati dei due percorsi (quello di slalom e la pista normale), essendo la recinzione pretendibile soltanto in caso di manifestazioni agonistiche o di allenamenti ufficiali.

Di notevole interesse appare infine l'affermazione della Suprema Corte, che, al fine di supportare l'argomento circa l'inesigibilità da parte del gestore di un controllo circa la condotta degli utenti delle piste, fa leva sulla «natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci», viepiù evidenziata dalle dimensioni ragguardevoli delle stesse, dalla normale imprevedibilità delle condotte degli sciatori, «anche per la contestuale incidenza di fattori naturali non governabili dal gestore».

Il caso in esame richiama come normativa di riferimento quella di cui alla l. 24 dicembre 2003, n. 363 («Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo»), che, nel dettare (art. 1) le norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo<sup>1</sup>, si occupa anche di fissare i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili<sup>2</sup>.

Sono definite «aree sciabili attrezzate» le superfici innevate, anche artificialmente, «aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento», abitualmente riservate alla pratica degli sport sulle neve, quali lo sci, nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve denominata *snowboard*, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali (art. 2, comma 1). Tale definizione assume un notevole rilievo, nella misura in cui, per suo tramite, stabilendo un collegamento fra la fase di risalita, di norma effettuata grazie all'uso degli appositi impianti, e la successiva fase di discesa in pista, il legislatore nazionale viene chiaramente ad indicare che i gestori delle aree sciistiche attrezzate sono al tempo stesso gestori degli impianti di risalita e amministratori delle piste da discesa<sup>3</sup>. Questa coincidenza soggettiva, peraltro, non rappresenta una novità,

<sup>1</sup> Per una interessante ricostruzione della nozione di «utente» ai sensi della l. n. 363 del 2003, v. A. SPANGARO, *La responsabilità dell'utente*, in M. SESTA e L. VALLE (a cura di), *La responsabilità sciistica*, Bolzano, 2012, p. 109 ss., spec. p. 111 ss.

<sup>2</sup> Per un commento alla l. n. 363 del 2003, si v. R. VIGLIONE, *La nuova disciplina in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali: la responsabilità per i danni derivanti da attività sciistica*, in *Studium iuris*, 2004, p. 858 ss.; M. FLICK, *Sicurezza e responsabilità nella pratica degli sport invernali, alla luce della legge 24 dicembre 2003, n. 363*, in *Danno resp.*, 2004, p. 475 ss.; R. CAMPIONE, *Le nuove norme in materia di responsabilità e sicurezza nell'attività sciistica*, in *Contr. impr.*, 2004, p. 1035 ss.; R. CHIEPPA e M. DELL'ANTONIO, *La nuova legge sullo sci: regole di comportamento e responsabilità nelle aree sciabili – Lo scialpinismo, lo sci fuoripista e le competenze nell'attività di prevenzione delle valanghe*, in *Dir. form.*, 2005, p. 177 ss.; G. SCIANCALEPORE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, in *Professioni e responsabilità civile*, opera diretta da P. STANZIONE e S. SICA, Bologna, 2006, p. 871 ss.; E. BALLARDINI, *La L. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, in U. IZZO e G. PASCUZZI (a cura di), *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, Torino, 2006, p. 3 ss.; R. CHIEPPA, *La pratica dello sci nella legislazione statale e regionale: regole di comportamento e responsabilità nelle aree sciabili – Lo sci alpinismo, lo sci fuoripista e le competenze nell'attività di prevenzione valanghe*, in *Diritto dello sport*, 2007, p. 19 ss.; G. FACCI, *La responsabilità civile nell'attività sciistica*, in L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO e G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, p. 411 ss.

<sup>3</sup> R. VIGLIONE, *La nuova disciplina in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali: la responsabilità per i danni derivanti da attività sciistica*, cit., p. 862; S. VERNIZZI, *Brevi considerazioni sulla responsabilità vettoriale del gestore di impianti di seg-*

dal momento che, prima dell'emanazione della l. n. 363 del 2003, era già prevista dalle norme regionali e provinciali in materia di piste da sci e impianti a fune, nell'ambito delle quali si trovavano prescrizioni volte a stabilire che il concessionario dell'impianto di risalita potesse fare richiesta anche per la concessione delle piste da sci<sup>4</sup>, ovvero che fosse autorizzato alla realizzazione delle stesse<sup>5</sup>.

Il compito di procedere all'individuazione delle aree sciabili attrezzate è attribuito alle regioni; al riguardo, è espressamente previsto che tale individuazione equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni (art. 2, comma 3).

Gli artt. 3, 4, 5, comma 3, ed artt. 6 e 7 della l. n. 363 del 2003, individuano le regole da osservarsi per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, ponendo a carico dei concessionari delle piste da sci un'articolata e complessa serie di obblighi.

Secondo quanto prescritto dall'art. 3, l. cit., i gestori delle aree sciabili attrezzate hanno l'obbligo di assicurare agli utenti che la pratica delle attività sportive e ricreative abbia luogo in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste, sulla base di quanto stabilito dalle regioni; i gestori hanno inoltre l'obbligo di proteggere gli utenti dagli ostacoli presenti lungo le piste, mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni delle situazioni di pericolo (art. 3, comma 1). I gestori sono altresì obbligati a garantire il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso (art. 3, comma 2), essendo esposti, in difetto, e salvo che

*giovia*, nota di commento a App. Milano, 15 gennaio 2006, in *Resp. civ. prev.*, 2007, p. 108, il quale rileva che la figura unica del gestore dell'area sciabile attrezzata, postula una coincidenza soggettiva fra esercente dell'impianto di risalita e gestore delle pista da discesa; S. CATERBI, *La responsabilità nella gestione delle aree sciabili attrezzate*, *ivi*, 2008, p. 1037; R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, Padova, 2009, p. 52, il quale afferma che i gestori delle aree sciistiche attrezzate «possono essere definiti senza particolari difficoltà come i soggetti preposti tanto all'amministrazione degli impianti di risalita – costituiti dai mezzi messi a disposizione degli utenti per il trasporto da valle a monte –, quanto alla cura ed al controllo dei campi da sci serviti dagli impianti stessi». Sulle tematiche in questione, più recentemente, si veda V. BUSI, *La responsabilità del gestore di comprensori sciistici e la giurisprudenza successiva alla L. 363/03*, in *Contr. impr.*, 2012, p. 878 ss.

<sup>4</sup> Si v. fra le altre, l. reg. Veneto, 6 marzo 1990, n. 18 (art. 40) e l. reg. Emilia Romagna, 10 gennaio 1995, n. 1 (art. 28).

<sup>5</sup> Si v. fra le altre, l. reg. Abruzzo, 5 agosto 1982, n. 55 (art. 18).

il fatto non costituisca reato, all'applicazione di sanzioni amministrative di rilevante importo (art. 3, comma 3).

I gestori delle aree sciabili attrezzate hanno l'obbligo di esporre i documenti relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla stessa legge, garantendone l'adeguata visibilità (art. 5, comma 3); devono inoltre curare la predisposizione della segnaletica, che deve essere conforme alle prescrizioni del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 (art. 6, l. n. 363 del 2003 e art. 1, d.m. cit.).

I gestori devono provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree sciabili attrezzate, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica (art. 7, comma 1, l. n. 363 del 2003); secondo quanto prescritto dall'art. 16, l. cit., i mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti non possono accedervi se non fuori dall'orario di apertura, fatti salvi i casi di necessità e di urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnalazione luminosa ed acustica. Nell'ipotesi in cui la pista presenti cattive condizioni di fondo, tale stato deve essere segnalato; nell'ipotesi in cui le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, questi devono essere rimossi, oppure la pista deve essere chiusa; le segnalazioni relative allo stato della pista o alla chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista e presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune (art. 7, comma 2). È stabilito che, in caso di ripetuta violazione delle disposizioni appena indicate, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può addirittura disporre la revoca dell'autorizzazione ad amministrare l'area sciabile (art. 7, comma 3). In caso di pericolo o non agibilità è fatto comunque obbligo al gestore di chiudere le piste (art. 7, comma 4), obbligo, la mancata osservanza del quale, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa (art. 7, comma 4).

Secondo quanto stabilito dall'art. 4, l. cit. – che, ai nostri fini, indubbiamente fissa la regola di maggior rilievo ed interesse – i gestori delle aree sciabili attrezzate, con l'espressa esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, «sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato un apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree» (comma 1); la stessa disposizione prevede, in caso di mancata osservanza dell'obbligo ivi sancito, l'applicazione di una sanzione amministrativa (comma 2) e stabilisce che il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi im-

pianti è subordinato alla stipula del predetto contratto di assicurazione (comma 3). Mediante la predetta norma, il legislatore ha quindi espressamente riconosciuto la possibilità di agire nei confronti del gestore dell'area sciabile per coloro che abbiano subito un danno in conseguenza della cattiva gestione degli impianti di risalita o delle piste di discesa.

2. Si è appena avuto modo di vedere come i gestori delle aree sciabili attrezzate abbiano specifici obblighi e rispondano della regolarità e sicurezza delle piste, sia con riguardo alla fase di risalita che con riferimento alla discesa degli sciatori.

Al riguardo è necessario osservare, con riguardo alla natura della responsabilità dei gestori per i danni occorsi agli utenti nella fase di discesa in pista, che per molto tempo si è ritenuto di doverla inquadrare nell'ambito delle disposizioni in materia di fatto illecito: diffusa, fino a qualche tempo fa, era infatti la convinzione che gli effetti derivanti dal vincolo contrattuale instauratosi fra gestore e sciatore riguardassero unicamente la fase di risalita, cosicché, per gli infortuni occorsi nella fase di discesa, occorreva riferirsi alle regole relative alla responsabilità aquiliana.

Tale opinione, che inizialmente si era affermata in forza della circostanza fattuale della non coincidenza soggettiva fra l' esercente dell'impianto di risalita – parte di un contratto che vedeva coinvolto anche l'utente – e il proprietario o gestore della pista di discesa – che, si diceva, non stipulava invece alcun contratto con l'utente, essendo la pista lasciata alla libera disponibilità di quest'ultimo<sup>6</sup> – non è stata tuttavia abbandonata neppure in seguito quando, in conseguenza dell'evoluzione normativa, i due ruoli hanno finito per accentrarsi in capo al medesimo soggetto.

A sostegno della perdurante validità di questo tipo di concezione, favorevole a rinvenire nell'illecito extracontrattuale, piuttosto che nell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di risalita, la fonte della responsabilità dell' esercente-gestore per difettosa manutenzione della pista di discesa, si è osservato fondamentalmente che solo la risalita e non già anche la discesa forma oggetto del contratto stipulato con l'utente, in maniera tale che per gli infortuni occorsi in pista il gestore dell'impianto di risalita che non abbia provveduto all'accurata manutenzione della stessa potrà essere chiamato a rispondere solo *ex art. 2043 c.c.*<sup>7</sup>, con onere probatorio che

<sup>6</sup> L. GERACI, *La responsabilità civile da attività sciatoria*, in *Riv. dir. sport.*, 1975, p. 362 ss.

<sup>7</sup> Trib. Torino, 23 aprile 1987, n. 1848, in *Giur. pen.*, 1989, p. 762, e in *Riv. giur. circol. trasp.*, 1988, p. 762, con nota di S. DE BASSA, nella cui motivazione si legge che «il contratto stipulato col gestore [della seggiovia] riguarda il servizio di trasporto a monte

si prospetta quindi interamente a carico dello sciatore, il quale, in particolare, dovrà dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo e del nesso di causalità<sup>8</sup>. In questo particolare ordine di idee ha finito per porsi anche la

con il mezzo meccanico, ma certamente non può estendere i suoi effetti alla successiva discesa effettuata dallo sciatore quindi con autonoma determinazione e condotta. Pertanto, per quanto possano essere strettamente collegati impianti di risalita e piste da discesa, non è possibile in alcun modo ravvisare unicità di rapporto giuridico e di responsabilità, in capo al gestore degli impianti». Motivazione del tutto coincidente si riscontra nella precedente App. Trento, 28 febbraio 1979, in *Resp. civ. prev.*, 1980, p. 706, che ha confermato quanto statuito da Trib. Bolzano, 8 novembre 1975, *ivi*, 1977, p. 611, con nota di G. BONDONI, secondo la quale la responsabilità ex art. 2043 c.c. del gestore per incidenti accaduti sulla pista a causa di insidie non segnalate potrebbe essere affermata solo a fronte di pericoli macroscopici, difficilmente fronteggiabili anche con una particolare prudenza e con una particolare perizia, quali frane, precipizi anormali, sbarramenti creatisi all'improvviso. Sul punto, si v. anche, App. Torino, 8 maggio 1968, in *Arch. resp. civ.*, 1969, p. 633, ove si afferma che «non può configurarsi un diritto dello sciatore ad avere una pista sicura di discesa a sua disposizione», dal momento che «lo sci è sempre uno sport che implica un rischio, e chi lo pratica è tenuto nel suo e nell'altrui interesse a seguire quelle norme di prudenza che valgono ad evitare incidenti [...] Con tutto ciò, non può ignorarsi che le piste sono percorsi seguiti talvolta anche da migliaia di persone; che il fatto di trovare a propria disposizione una pista battuta e segnalata ingenera nello sciatore il ragionevole convincimento che essa prosegua sino a destinazione, e non contenga, per quanto sia possibile, inopinabili insidie. Insidie che chi concretamente provvede a tracciare e mantenere la pista deve evitare, per il principio del *neminem laedere*». Si v., inoltre, Trib. Aosta, 16 febbraio 1981, in *Riv. dir. sport.*, 1982, p. 342, che, nell'escludere la responsabilità del gestore degli impianti per l'incidente mortale occorso ad uno sciatore caduto in un crepaccio apertosi improvvisamente in un punto situato al di fuori del tracciato controllato dal gestore medesimo (per l'irresponsabilità del concessionario e del gestore degli impianti di risalita per gli incidenti avvenuti fuori pista, si v., oggi, l'art. 17, l. n. 363 del 2003; e, nella giurisprudenza più recente, Trib. Trento, sez. dist. Cavalese, 18 novembre 2004, ined., inserita nel cd-rom allegato al volume V. IZZO e G. PASCUZZI (a cura di), *La responsabilità scistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, cit.), che ha affermato, in via preliminare, che «la responsabilità per la "battitura" e la "manutenzione" di piste [...] discende non da contratto con gli utenti delle piste, ma da eventuali atti illeciti per manutenzione non regolare delle piste stesse, sulla cui efficienza l'ente, la persona o l'organo che di fatto ne hanno effettuato la battitura e ne hanno curato la manutenzione abbiano dato ampio affidamento agli utenti». Si v. anche Trib. Bolzano, 27 luglio 1998, n. 576, in *Riv. giur. circol. trasp.*, 1999, p. 347, nella cui motivazione si legge che «l'infortunio su pista di discesa esula dall'ambito del contratto di trasporto, con mezzo in movimento continuo, con la discesa e il compimento dei passi necessari a neutralizzare la spinta della corsa. La presunzione ex art. 1681 c.c. non può pertanto essere richiamata quanto a successivo infortunio in attività sciatoria, ormai affatto estranea a quell'ambito contrattuale e alla *ratio* della presunzione di responsabilità del vettore».

<sup>8</sup> In argomento, si v., App. Torino, 5 luglio 1997, n. 913, in *Riv. giur. circol. trasp.*, 1998, p. 500, che, accertata l'inesistenza di idonea recinzione ai lati della pista a séguito

Cassazione, laddove, in una sentenza oramai non piú recente, ha confermato la decisione della Corte di merito che, a fronte dell'azione avviata da uno sciatore inciampato su un ciuffo d'erba cresciuto sulla pista, nei confronti della società che gestiva l'impianto di risalita, aveva escluso l'esistenza, nel contratto relativo alla risalita, di una clausola (anche implicita) o di una disposizione di sicurezza integrativa (per effetto di etero integrazione), la cui violazione potesse giustificare l'affermazione di una responsabilità di natura contrattuale in capo al gestore<sup>9</sup>; sulla scia di tale pronuncia si è posta in

di colposa omissione da parte del gestore e il nesso di causalità fra tale omissione e la successiva caduta di una sciatrice nella scarpata posta al limite della pista stessa dopo essere scivolata in una curva ghiacciata, ha ritenuto responsabili, nella misura del cinquanta per cento ciascuno, il gestore e la sciatrice, che la Corte ha considerato colpevole di non aver saputo conservare il controllo degli sci nell'eseguire la curva risoltasi nella caduta e fuoriuscita di pista, mentre altre sciatrici, avvedendosi tempestivamente della presenza di ghiaccio, erano riuscite ad eseguire una manovra di aggiramento; la medesima decisione, nell'ambito di un analogo incidente (questa volta con esito mortale), è stata assunta da Trib. Bolzano, 27 luglio 1998, n. 576, cit. Nell'ottica della responsabilità aquiliana del gestore, si v. anche Trib. Massa Carrara, 14 maggio 1996, in *Arch. civ.*, 1996, p. 1399, che ha ritenuto la sussistenza di una macroscopica colpa del gestore il quale, al margine di una pista «baby» (per principianti), per delimitare il passaggio degli sciatori, aveva assai incautamente collocato una serie di pali di ferro, uno dei quali era stato urtato da una bambina: si legge nella motivazione che nelle piste *baby* «è fatto usuale che il principiante non sia in grado di controllare sempre la propria direzione di marcia e pertanto sussiste il preciso dovere [...] di natura tecnico-professionale, da parte del gestore di impianti di risalita relativi, di porre in essere tutte le massime cautele possibili affinché una semplice, solitamente innocua caduta sulla neve non si trasformi in evento gravemente lesivo della incolumità della persona. È pertanto evidente la configurabilità, a titolo di colpa non meramente omissiva, né presuntiva, bensì positiva, della responsabilità, sul piano civile e penale, del gestore per aver fatto collocare robusti infissi di natura [...] metallica e di dimensioni tali da essere palesemente idonei ad arrecare danno alla persona, e ciò proprio in prossimità della parte terminale di una pista per principianti, normalmente utilizzata proprio da minori» e Trib. Torino, 24 ottobre 1991, *ivi*, 1992, p. 816, che, da un lato, ha affermato la responsabilità del gestore, colpevole di non aver ricoperto con sacchi di gommapiuma i pali posti a sostegno di una rete metallica di protezione, per tutta la loro estensione (appariva coperta solo la parte superiore e non già quella inferiore, verosimilmente a causa dell'abbassamento dello strato nevoso provocato da un disgelo parziale), dall'altro, ha ritenuto sussistere la concorrente responsabilità dello sciatore che aveva urtato contro uno dei suddetti pali a causa dell'eccessiva velocità tenuta.

<sup>9</sup> Cass., 15 febbraio 2001, n. 2216, in *Danno resp.*, 2001, p. 372, con nota di V. CARBONE, per la quale: «Il contratto tra uno sciatore e il gestore di un impianto di risalita è di trasporto atipico essendo questo non fine a se stesso, ma funzionalizzato all'attività sciistica su piste sicure, che però il gestore non ha l'obbligo di mantenere in buono stato. Pertanto, se a causa di difettosa manutenzione delle stesse uno sciatore si infortuna, non può agire nei confronti del gestore per responsabilità contrattuale. Non può inoltre nep-

epoca piú recente una decisione di merito<sup>10</sup>. Ponendosi nella medesima prospettiva, parte della dottrina ha avuto modo di osservare che la fase di discesa «[...] rientra tra le molteplici eventualità concesse allo sciatore in vetta (ad esempio, se utilizzare piste di elementare, media o anche notevole difficoltà, se scendere fuori pista, ovvero se rinunciare del tutto alla discesa con gli sci ai piedi), rispetto alle quali la possibilità di controllo-incidenza della controparte, quale vettore contrattuale [...] è pressoché nulla»<sup>11</sup>.

Con un'apprezzabile dose di realismo, altra dottrina ha tuttavia osservato, in senso contrario a quanto sopra, che il particolare rapporto intercorrente

pure agire nei confronti del medesimo a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2050 o 2051 c.c., dovendosi escludere sia la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività di esercizio di impianto di risalita – non qualificata tale da norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare l'incolumità pubblica, né tale risultando per la natura delle cose o dei mezzi adoperati – sia la qualità di custode delle piste da parte del gestore dell'impianto». Al riguardo, sembra opportuno richiamare anche Cass., 23 maggio 1997, n. 4607, in *Resp. civ. prev.*, 1998, p. 9, con nota di G.B. FERRI, che ha escluso la responsabilità presunta del vettore ex art. 1681 c.c., a fronte della dimostrazione che la caduta a terra dell'utente era intervenuta dopo l'abbandono del sedile della seggiovia, quando questo si trovava a metà del raccordo di collegamento fra il punto di arrivo dell'impianto di risalita e la pista di discesa e stava quindi già procedendo sugli sci autonomamente e con i propri mezzi.

<sup>10</sup> Trib. Sulmona, 23 maggio 2008, n. 177, in *PQM*, 2008, p. 101, con nota di D. DI LORETO.

<sup>11</sup> Così, R. CAVANI, *Contratto di trasporto a fune e gestione di piste da sci: profili di responsabilità contrattuale ed aquiliana per danni da incidente sciatorio*, in *Dir. trasp.*, 1992, p. 590 s.; l'a. osserva inoltre che «la prospettiva della fruizione di una pista di sci ben mantenuta è probabilmente la piú ordinaria ed ambita» per l'utente dell'impianto di risalita, ma «tale prospettiva rimane però all'interno di un disegno motivazionale, e non modifica le caratteristiche degli obblighi contrattuali dell'impianto di gestione, che rimangono circoscritti alla corretta esecuzione della fase di risalita a mezzo fune». Tale impostazione è ripresa da T. SPAGNOLI CATALANO, *Responsabilità del gestore degli impianti*, in *Danno resp.*, 2000, p. 910, la quale afferma che «la discesa da monte a valle sulle piste di discesa, che lo sciatore può anche non compiere, non rientra nell'accordo contrattuale negoziale, ma è un motivo non comune ai contraenti, ma ad uno solo di esso, sicché nemmeno aderendo alla teoria della presupposizione, ad esso può attribuirsi rilevanza»; ne consegue, secondo l'a. citata, che a carico del gestore dell'impianto di risalita potrà solo configurarsi «una responsabilità ex art. 2043 c.c. ove le notizie fornite sulla agibilità della pista non corrispondano alla reale situazione delle condizioni, responsabilità giustificata dall'affidamento che legittimamente lo sciatore ripone nell'esattezza delle notizie fornite da un soggetto particolarmente qualificato». Contrario alla possibilità di ravvisare una responsabilità contrattuale del gestore per gli infortuni occorsi allo sciatore durante la fase di discesa in pista, è anche A. SASSI, *Sci e impianti di risalita*, in P. CENDON (a cura di), *Il diritto privato nella giurisprudenza. I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, VIII, *Tempo libero*, Torino, 2004, p. 30 ss., spec. p. 35 s.

tra impianti e pista di discesa denota che l'utilizzo delle piste è il vero scopo al quale mirano, nella stragrande maggioranza dei casi, i trasportati da valle a monte; senza considerare che, nelle più rinomate località sciistiche, la maggior parte degli impianti di risalita è ormai riservata esclusivamente all'utenza munita di sci<sup>12</sup>. Quanto poi all'argomento che, sulla base dell'affermata libertà dell'utente dell'impianto di risalita di decidere di fare ciò che preferisce una volta giunto in cima, riconduce ai motivi l'intenzione dello stesso di servirsene ai fini della successiva discesa su di una pista in buone condizioni, si è rilevato che tale libertà di decisione è circostanza priva di pregio, in quanto comune a qualsiasi contratto a prestazioni corrispettive con il quale una parte attribuisca all'altra il diritto-facoltà di godere di un bene<sup>13</sup>. Alla stregua delle considerazioni che precedono, ecco dunque l'affermazione secondo cui, se vi è coincidenza soggettiva fra gestore dell'impianto di risalita e gestore della pista – coincidenza oggi espressamente affermata nella già ricordata l. n. 363 del 2003, ma già presente anche prima nella legislazione regionale – il precedente trasporto con il mezzo a fune e il successivo utilizzo della pista di discesa non possono che formare oggetto di un rapporto contrattuale unico, da cui discende l'obbligo specifico dello stesso gestore di mantenere la pista in buono stato e il correlativo diritto dello sciatore ad una pista di discesa sicura e priva di insidie<sup>14</sup>. Una conferma della correttezza del ragionamento così svolto, è stata rinvenuta anche nel mero dato economico, osservandosi al riguardo, a fronte dell'esistenza di molteplici leggi e regolamenti regionali o provinciali volti ad imporre ai gestori degli impianti di risalita specifici e onerosi obblighi in relazione alle piste collegate agli impianti da loro gestiti<sup>15</sup>, che il prezzo pagato dallo sciatore al gestore per l'acquisto dello *skipass* difficilmente potrebbe rappresentare solo la contropartita del trasporto e non già anche coprire parte delle spese affrontate per conservare l'efficienza anche della pista<sup>16</sup>.

<sup>12</sup> G. CHINÈ, «Con la neve alta così»: di sci, impianti di risalita e responsabilità civile, in *Riv. dir. sport*, 1995, p. 551 ss., spec. p. 577 ss.

<sup>13</sup> G. CHINÈ, *o.c.*, p. 577 s.

<sup>14</sup> G. CHINÈ, *o.c.*, p. 578.

<sup>15</sup> Per un approfondimento sul punto, si v. G. ANDREIS, M. GARAVOGLIA e M. PERACINO, *Leggi e regolamenti in materia di impianti di risalita e piste da sci: la situazione a livello nazionale e regionale*, in *Danno resp.*, 2000, p. 915 ss.

<sup>16</sup> G. CHINÈ, *o.c.*, p. 576. Sul punto, si v. anche S. BUSTI, *Contratto di trasporto terrestre*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 2007, p. 217, il quale afferma che «la circostanza che dall'utente venga corrisposto un prezzo comprensivo sia del servizio di risalita che poi dell'utilizzo della predetta pista, evidenzia innanzitutto il carattere contrattuale di entrambe le situazioni, a nulla rilevando che l'uso o meno della pista da sci sia una scelta del cliente, mosso da motivi normalmente estranei ed ignoti og-

Un'altra opinione aveva in precedenza affermato la configurabilità di una responsabilità contrattuale del gestore dell'impianto di risalita per i danni occorsi agli sciatori durante la discesa su una pista non perfetta, ogni volta in cui, mediante l'apposito tabellone presente all'ingresso dell'impianto, il gestore avesse assicurato, come conseguenza naturale della risalita meccanica, l'utilizzo di piste aperte ovvero preparate e specificamente indicate; nel qual caso, tale responsabilità avrebbe preso le mosse, più precisamente, da un'offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) accettata dallo sciatore nel momento in cui, munito di sci, avesse acquistato il biglietto, così inequivocamente manifestando la volontà di usare la pista offerta dal gestore<sup>17</sup>.

I giudici di merito più attenti non hanno mancato di tenere conto di tutti questi rilievi, giungendo ad affermare che il gestore degli impianti di risalita, che emette lo *skipass*, si presenta allo sciatore quale soggetto responsabile, sia del trasporto in vetta, che della gestione-manutenzione delle piste di discesa servite dagli impianti di risalita, di tal che, tale duplice veste induce l'utente dell'impianto a ritenere in buona fede il gestore obbligato a garantire, rispondendone contrattualmente oltre che ai sensi del generale principio di cui all'art. 2043 c.c., sia la sicura fruizione dell'impianto di risalita, che la mancanza sulle piste di insidie non segnalate e difficilmente fronteggiabili anche con una particolare prudenza e con una particolare perizia<sup>18</sup>. Sulla stessa linea, dopo qualche anno, si è posta altra Corte di me-

gettivamente al gestore dell'impianto. Il titolare del complesso sciistico, se prospetta all'acquirente dello *skipass* la possibilità di fruire d'un manto innevato, ben curato, per la discesa sugli sci, evidentemente "vende" anche tale prospettiva, che in fin dei conti è un vero e proprio servizio, del cui inadempimento, o, più verosimilmente, inesatto adempimento l'esercente dell'impianto dovrà contrattualmente rispondere nei confronti della propria clientela».

<sup>17</sup> G. BEVILACQUA, *Responsabilità per infortuni derivanti da difetti di apprestamento o manutenzione delle piste da sci*, in *Riv. dir. sport.*, 1983, p. 534 s., che, in alternativa all'offerta al pubblico, faceva riferimento anche alla promessa al pubblico (art. 1989 c.c.).

<sup>18</sup> Trib. Modena, 12 novembre 1990, in *Dir. trasp.*, 1992, p. 579, con nota critica di R. CAVANI, che ha affermato la concorrente responsabilità extracontrattuale del gestore degli impianti di risalita, che – per espressa previsione dello statuto consortile – era altresì tenuto alla manutenzione delle piste, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode delle stesse; nel caso di specie, la responsabilità del Consorzio gestore è stata affermata anche ai sensi dell'art. 2049 c.c., a fronte della caduta dello sciatore provocata dalla necessità di evitare uno scontro con un gatto delle nevi – evidentemente guidato da un incaricato dello stesso Consorzio – che, non segnalato, era apparso all'improvviso sulla pista ancora aperta agli utenti per effettuare l'opera di battitura. Per l'affermazione della responsabilità del gestore ai sensi dell'art. 2049 c.c., in relazione all'incidente occorso ad una sciatrice investita in pista da un toboga guidato da un addetto volontario al soccorso, sul presupposto che quest'ultimo svolgesse un servizio di assistenza per conto dello stesso

rito, che ha qualificato il contratto di sciovia stipulato dall'utente mediante l'acquisto dello *skipass* come contratto atipico, avente ad oggetto la fruizione

gestore e fosse perciò soggetto al suo potere di vigilanza, Cass., 9 novembre 2005, n. 21685, in *Resp. civ. prev.*, 2006, p. 647, con nota di G. FANTICINI; nella giurisprudenza di merito, l'art. 2049 c.c. è richiamato da App. Trento, 23 luglio 2002, ined., inserita nel cd-rom allegato al volume U. IZZO e G. PASCUZZI (a cura di), *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, cit.; Trib. Pinerolo, 18 ottobre 2000, n. 507, in *Danno resp.*, 2002, p. 75, con nota di M. BONA, *Contratto di ski-pass e obblighi del gestore delle piste*; Trib. Torino, 8 luglio 1999, n. 5081, *ivi*, p. 291, con nota di M. BONA e R. AMBROSIO. Per un accenno in chiave contrattuale, si v. anche Pret. Aosta, 24 dicembre 1993, in *Giur. merito*, 1994, p. 315, con nota di S. MATTEINI CHIARI, che ha ritenuto colpevole di omicidio colposo il gestore di impianto sciistico che, omettendo di predisporre una segnaletica adeguata della pista, aveva provocato la morte di uno sciatore, uscito di pista senza rendersene conto, dopo essersi perso a causa della nebbia. Si legge nella sentenza citata che l'obbligo a carico del gestore di impedire il verificarsi dell'evento *de quo* poteva dirsi sussistente alla stregua di una variegata serie di fonti, fra le quali, prima di tutte, viene menzionato "il contratto", dal momento che «lo sciatore, quando acquista un biglietto giornaliero, acquista un "pacchetto" di servizi, che non comprende solo la risalita, ma altresì la predisposizione di sicuri, agevoli e curati percorsi di discesa». In ambito penale, si v. anche Pret. pen. Aosta, 26 febbraio 1990, n. 64, in *Riv. dir. sport.*, 1990, p. 200, con nota di M. CHEVALLARD (sulla quale si sofferma ampiamente R. BEGHINI, *Aspetti generali della responsabilità negli incidenti sugli sci*, in *Danno resp.*, 2000, p. 904), che appare particolarmente interessante laddove individua i criteri sulla base dei quali valutare l'eventuale sussistenza di una colpa per imperizia del gestore di impianto sciistico, colpa che il Pretore ha ricollegato alla prevedibilità dell'evento secondo la miglior scienza ed esperienza del momento storico e dello specifico settore. Ciò premesso, rilevato che le piste sono suddivise per grado di difficoltà e che i frequentatori delle piste più semplici (verdi e azzurre) possiedono capacità inferiori rispetto a quelle possedute dai frequentatori delle piste più difficili (nere), il Pretore ha proseguito affermando che «in base all'esperienza del settore sciistico possono dirsi prevedibili quegli eventi dannosi del cui pericolo di verificazione un comune sciatore non s'avvede», tenuto conto però del grado di difficoltà della pista e delle capacità del suo correlativo sciatore. Al fine di comprendere se un determinato evento possa essere prevedibile per lo sciatore di una determinata pista, il Pretore ha richiamato anche il dato statistico, osservando che «se [...] in una data situazione non si verificano mai o quasi mai eventi dannosi paventati dal pericolo di quella situazione, significa che chi l'affronta è normalmente in grado fronteggiarla. Ciò determina come conseguenza, che il responsabile della pista non è tenuto ad adottare particolare cautele per scongiurare il pericolo, sempre che però la situazione venga fronteggiata normalmente con padronanza dallo sciatore e non venga quindi superata al limite della capacità, perché in tal caso il pericolo andrebbe scongiurato dal responsabile. [...] Se nonostante la situazione pericolosa sia fronteggiabile dallo sciatore medio, l'evento dannoso si produca a carico di taluno, il responsabile della pista o della stazione non verserà in colpa, proprio perché da quella situazione nessuna regola di condotta cautelare appare estrapolabile. Del resto un certo margine di rischio è conaturale all'attività sciistica e contribuisce a conferirle il suo fascino peculiare e a scate-

degli impianti e servizi di risalita nonché delle collegate piste di discesa, che si impegna ad attrezzare e mantenere in buono e sicuro stato d'uso, in maniera che possano essere fruite dagli utenti senza esporli a pericoli maggiori di quelli ineliminabilmente connessi alla naturale pendenza delle piste, al tipo di neve e/o all'ampiezza del tragitto, ai quali lo sciatore accetta volontariamente di esporsi<sup>19</sup>.

nare nello sciatore quella girandola di emozioni che appaga la sua passione». Tutto ciò premesso, il giudicante ha concluso per l'assoluzione del gestore dal reato di lesioni colpose: nel caso di specie, lo sciatore aveva urtato contro un pilone della seggiovia posto fuori pista e privo di rivestimenti, in assenza di segnalazioni del bordo pista; la pista era particolarmente nota e non risultava che sulla stessa si fossero verificati incidenti del genere, segno che, in base all'esperienza maturata in quella pista, lo sciatore che la frequentava normalmente era in grado di fronteggiare con sufficiente padronanza la situazione di pericolo nella quale era nato l'evento lesivo riportato dal querelante; ne conseguiva, per il gestore, l'esclusione della necessità di adottare cautele particolari ad evitare il prodursi del fatto nel quale lo stesso querelante era rimasto coinvolto.

<sup>19</sup> Trib. Pinerolo, 18 ottobre 2000, n. 507, in *Danno resp.*, 2000, p. 75, con nota di M. BONA, che ha ancora precisato che, «se è vero che chi pratica lo sci assume volontariamente il rischio sportivo connesso alle difficoltà della pista che intende affrontare – ed è in tale ottica che sussiste il suo dovere di diligenza consistente nell'accostarsi solo a piste con caratteristiche di difficoltà proporzionate al suo livello di esperienza sciistica – è altrettanto vero che costui non deve trovarsi esposto, in occasione delle discese, a situazioni potenzialmente e prevedibilmente pericolose per la sua incolumità che non siano direttamente legate alle caratteristiche delle piste stesse». Sul punto, si v. Trib. Avezzano, 23 aprile 2009, in *Giur. merito*, 2009, p. 2146, con nota di G. D'ANGELO, che ha chiarito che l'obbligo di controllo del gestore delle piste da sci riguarda i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi quindi da quelli connaturati a quel *quid* di pericolosità insito nell'attività sciistica; nell'anzidetta prospettiva, pertanto, il gestore è tenuto a rimuovere unicamente quelle caratteristiche costituenti insidia o trabocchetto, ovvero quelle situazioni di pericolo superiori a quelle normali cui lo sciatore accetta di esporsi. Si occupa invece delle sole problematiche in tema di responsabilità penale Cass. Pen., 1° marzo 2011, n. 25654, in *DeJure*, che ha affermato il concorso di colpa del dipendente dell'impresa di gestione degli impianti sciistici per le lesioni provocate ad uno sciatore il quale, avendo tracciato a bordo del suo *snowboard* una anomala traiettoria sulla pista lasciata semideserta a fine giornata, non sia riuscito ad evitare l'impatto con la motoslitta guidata dal dipendente dell'impresa di gestione nonostante la segnalazione acustica da questi operata, «atteso che il comportamento dello sciatore non è sufficiente a determinare l'interruzione del nesso causale e che incombe comunque sul dipendente un obbligo di garanzia avente ad oggetto l'incolumità dei fruitori degli impianti». Per una fattispecie in cui il gestore dell'impianto sciistico non aveva dotato la pista da sci di idonea protezione laterale con annessa segnalazione di pericolo atta ad impedire cadute nella parte dove la scarpata presentava un notevole dislivello, così cagionando al danneggiato lesioni gravi, si v. Cass. pen., 25 febbraio 2010, n. 10822, in *Cass. pen.*, 2011, p. 1056, che, nel condannare il gestore per il reato di lesioni colpose, ha affermato che «[...] incombe al gestore di impianti sciistici l'obbligo di porre in essere ogni

3. Ferma restando la possibilità di invocare la responsabilità del gestore di aree sciabili ai sensi del contratto atipico di *skipass*, con applicabilità quindi della disposizione di cui all'art. 1218 c.c. e con onere quindi del gestore di provare, per esimersi da responsabilità per carenza manutenzione od insicurezza delle piste, di essere stato oggettivamente impossibilitato ad adempiere od a prevenire infortuni a danno di sciatori per la presenza di una specifica causa impeditiva non riconducibile alla propria sfera di controllo, e fermo restando l'orientamento che tuttora di tanto in tanto si rinviene nel senso della applicabilità degli oneri probatori e della inversione degli stessi prevista dall'art. 1681 c.c. in tema di contratto di trasporto, non può certamente porsi in dubbio che, come già pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina in epoca precedente all'entrata in vigore della l. n. 363 del 2003, il gestore può essere chiamato a rispondere in via extracontrattuale per i danni che all'utente siano derivati a causa della mancata osservanza degli obblighi correlati alla predisposizione e alla manutenzione delle piste<sup>20</sup>.

Al riguardo, peraltro, come è stato esattamente osservato, e come può certamente affermarsi anche con riferimento al titolo contrattuale dell'eventuale responsabilità del gestore, l'astratta configurabilità della stessa non può non fare i conti con i limiti derivanti dalle particolarità che caratterizzano la pratica dello sci. Bisogna infatti considerare che lo sci è uno sport che viene praticato all'aria aperta nell'ambito del particolarissimo ambiente della montagna, estremamente affascinante, ma anche ricco di insidie naturali che non sono mai del tutto eliminabili<sup>21</sup>. Chi si cimenti con lo sci è quindi necessariamente tenuto a tenere in conto e a proprio carico le situazioni di rischio normalmente riscontrabili nella pratica sciatoria<sup>22</sup>. L'assunto si rinviene

cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei luoghi renda probabile per conformazione naturale del percorso siffatta evenienza accidentale».

<sup>20</sup> R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 118.

<sup>21</sup> Sul punto, si v. R. BEGHINI, *Aspetti generali della responsabilità per gli incidenti sugli sci*, cit., p. 903, il quale osserva che «è la natura stessa dello sport sciistico che, portando lo sciatore a contatto con le irregolarità del terreno esige nello stesso tempo una particolare prudenza e una particolare perizia nel fronteggiare tali irregolarità. Proprio la loro esistenza costituisce l'attrattiva di questo sport che, volto a padroneggiare mezzi di rapida andatura su terreni accidentati, ha il suo margine di pericolo e trova il suo fascino nella varietà della conformazione del terreno e nell'imprevisto degli ostacoli, contrapposti a una discesa altrimenti piatta e banale».

<sup>22</sup> R. CAMPIONE, *o.l.u.c.*; R. BEGHINI, *Aspetti generali della responsabilità per gli incidenti sugli sci*, cit., p. 903, secondo il quale «l'obbligo del gestore di segnalare i pericoli e di mettere in guardia contro di essi, sussiste soltanto quando si tratta di pericoli macroscopici, difficilmente fronteggiabili anche con una particolare prudenza e con una pe-

altresì in una pronuncia di merito, per la quale, se il gestore è certamente responsabile per i sinistri causati da inadeguata manutenzione della pista ovvero dall'urto con ostacoli artificiali non adeguatamente segnalati e protetti, non potrà tuttavia ritenersi esigibile, né sul piano contrattuale, né su quello extracontrattuale da omessa custodia degli impianti, l'eliminazione dei rischi naturali c.dd. tipici, quali la presenza di zone alberate ai fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza, ecc., essendo sufficiente la segnalazione nel caso di non immediata percepibilità<sup>23</sup>.

La correttezza di quanto sopra si desume dalle stesse disposizioni di legge sopra ricordate, quali, in particolare: l'art. 3, l. n. 363 del 2003, a norma del quale i gestori delle aree sciabili attrezzate «assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste» ed «hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo»; l'art. 7, l. cit., ove si stabilisce, oltre all'obbligo per i gestori di provvedere all'ordinaria e alla straordinaria manutenzione delle aree sciabili, che «qualora la pi-

ricolare perizia, come ad esempio frane, precipizi anormali, sbarramenti improvvisi. Nessun obbligo sussiste invece per il gestore se si tratta solo di uno dei tanti ostacoli che lo sport sciistico è normalmente diretto a superare».

<sup>23</sup> Trib. Cuneo, 14 gennaio 2009, in *Giur. merito*, 2009, p. 2150, con nota di G. D'ANGELO, che, sulla base di tali premesse, ha escluso la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al gestore per l'incidente in cui era rimasto coinvolto uno sciatore che, dopo aver perso il controllo degli sci su una pista nera, era andato a sbattere contro un albero del bosco che delimitava il tracciato: «nella fattispecie in esame», ha osservato il giudice, «il rischio conseguente alla presenza dell'elemento naturale privo di connotati di atipicità (bosco situato ai lati della pista, senza presenza di alberi isolati all'interno del tracciato, od in posizioni non agevolmente visibili, in corrispondenza di un bivio o di una curva a gomito, assenza di dirupi, precipizi, corsi d'acqua, ecc.), deve ritenersi estraneo al potere fisico di controllo del gestore sulla cosa in custodia, e pertanto non ne consegue il dovere dello stesso, finalizzato ad impedire che la cosa procuri danni ai terzi. Le altre risultanze (pista in buone condizioni, priva di insidie, ottima visibilità), sono elementi tutti che fanno positivamente escludere, sotto il profilo del nesso di causalità, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore, e, a maggior ragione la sussistenza di un inesatto adempimento contrattuale». Per la distinzione fra pericoli «tipici», consistenti nei pericoli che lo sciatore dovrebbe attendersi di poter trovare sui percorsi sciistici, da ricondursi quindi nel paradigma del rischio consentito, e pericoli «atipici», consistenti nei rischi non prevedibili, si v. anche M. BONA, A. CASTELNUOVO e P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, in *Le nuove frontiere della responsabilità civile*, collana diretta da P.G. MONATERI, Milano, 2002, pp. 130 s. e 146 s., i quali, peraltro, sottolineano come tale distinzione non sempre sia del tutto chiara e netta e vada comunque rapportata ai singoli casi concreti.

sta presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa».

La responsabilità del gestore dell'area sciabile attrezzata – ma il dato era già pacifico anche nella giurisprudenza precedente all'entrata in vigore della l. n. 363 del 2003 – può venire in ogni caso in considerazione solo per gli incidenti verificatisi lungo le piste: ed, infatti, per espressa previsione dell'art. 17, l. cit., «il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi».

Prima dell'entrata in vigore della l. n. 363 del 2003, la possibilità, per l'utente che fosse rimasto coinvolto in un incidente nella fase di discesa in pista, di invocare nei confronti del gestore la regola di responsabilità dettata per la custodia di cose di cui all'art. 2051 c.c., anziché la generale norma di cui all'art. 2043 c.c., era piuttosto discussa<sup>24</sup>.

Dopo l'emanazione di questa legge ed in sede di commento della stessa, taluno ha osservato che la previsione legale dell'obbligo di manutenzione delle piste da discesa e della segnalazione delle eventuali insidie indurrebbe a concludere in senso favorevole all'applicabilità dell'art. 2051 c.c., perlomeno nelle ipotesi in cui si possa ritenere il danno arrecato non «con la cosa», bensì direttamente «dalla cosa», assumendo *ex lege* il gestore la qualità di custode delle aree sciabili attrezzate. Tuttavia l'art. 4, disposizione espressamente dedicata dal legislatore alla responsabilità civile del gestore, non solo non predispone alcuna inversione dell'onere della prova a favore

<sup>24</sup> In dottrina, in senso contrario, G. SILINGARDI, M. RIGUZZI ed E. GRAGNOLI, *Responsabilità degli operatori turistici*, in *Riv. giur. circol. trasp.*, 1988, p. 24 ss., spec. p. 86 ss.; in senso favorevole, ma limitatamente alle sole ipotesi di danno derivante esclusivamente da omissioni nella corretta custodia della pista, R. TRANQUILLI LEALI, *Il contratto di trasporto a fune*, in G. SILINGARDI, A. ANTONINI e F. MORANDI (a cura di), *Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualistica della navigazione, dei trasporti e del turismo*, Atti del convegno di Modena, 31 marzo e 1° aprile 1995, Milano, 1996, p. 261 ss., spec. p. 277 s.; in senso favorevole, ma con particolare riferimento agli incidenti provocati dall'urto contro ostacoli fissi (piloni, idranti per l'innevamento artificiale, alberi, ecc.) ovvero da caduta in una buca non segnalata, né protetta, M. BONA, A. CASTELNUOVO e P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, cit., p. 153; in senso favorevole, T. SPAGNOLI CATALANO, *Responsabilità del gestore degli impianti*, cit., p. 910. In senso contrario, nella giurisprudenza di legittimità, Cass., 15 febbraio 2001, n. 2216, cit.; Trib. Bolzano, 27 luglio 1998, n. 576, cit.; Trib. Bolzano, 8 novembre 1975, cit.; in senso favorevole, Trib. Pinerolo, 2 aprile 1999, n. 86, ined., citata da M. BONA, A. CASTELNUOVO e P. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, cit., p. 153.

dello sciatore danneggiato, ma non sembra neanche presupporre l'applicabilità alla materia in questione della norma codicistica in tema di responsabilità per danni da cose in custodia: infatti, il primo comma si limita a prevedere che i gestori delle aree sciabili attrezzate «sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste»<sup>25</sup>.

Nonostante ciò, la maggioranza degli interpreti, se da un lato sottolinea l'estrema genericità del contenuto dell'art. 4 – di per sé inidoneo ad offrire una soluzione certa al problema *de quo* – dall'altro, afferma che le prescrizioni contenute nella l. n. 363 del 2003 e, in maniera particolare, la rilevante serie di obblighi gravanti sui gestori al fine di garantire lo svolgimento della pratica sciatoria in condizioni di massima sicurezza, consentono di ritenere che tali soggetti esercitino un effettivo potere materiale sulla pista e possano, quindi, considerarsi alla stregua di custodi della stessa<sup>26</sup>.

4. La Suprema Corte, dal canto suo, è apparsa favorevole nelle sue pronunce più recenti ad applicare al gestore di impianti sciistici la regola di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> R. VIGLIONE, *La nuova disciplina in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali: la responsabilità per i danni derivanti da attività sciistica*, cit., p. 860; in senso favorevole, Trib. Modena, 12 novembre 1990, cit., che, nell'affermare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del gestore dell'impianto per l'infortunio occorso ad uno sciatore, caduto per evitare la collisione con un gatto delle nevi, improvvisamente apparso sulla pista, in assenza di qualsiasi segnalazione, ha affermato, con specifico riguardo al profilo extracontrattuale, che «anche se è evidente, invero, che la pista da sci, in quanto tale, non è in generale suscettibile di produrre danni per sua natura, va da sé, peraltro, che la presenza di un ostacolo imprevisto, quale un gatto delle nevi, crea quella situazione di insidia e trabocchetto presupposto necessario per ipotizzare una responsabilità ex art. 2051 c.c.».

<sup>26</sup> Così R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., pp. 120 e 123; per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., si esprimono anche S. VERNIZZI, *Sinistro nella fase di discesa a valle e responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate*, nota a Trib. Bolzano, sez. dist. Bressanone, 21 maggio 2007, in *Resp. civ. prev.*, 2008, p. 911; G. FACCI, *La responsabilità civile nello svolgimento dell'attività sciistica*, cit., p. 417; G. FANTICINI, *La prevenzione degli infortuni nelle stazioni sciistiche*, in C. BOTTARI (a cura di), *La tutela della salute nelle attività motorie e sportive: la prevenzione degli infortuni*, Santangelo di Romagna, 2004, p. 175 ss. Nella giurisprudenza di merito, per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., Trib. Rovereto, 4 luglio 2006, in *DeJure*; Trib. Bolzano, sez. dist. Bressanone, 21 maggio 2007, cit.; *contra* Trib. Modena, 14 maggio 2009, cit.; Trib. Sulmona, 23 maggio 2008, n. 177, cit.

<sup>27</sup> In questo senso, si v., *in primis*, Cass., 10 febbraio 2005, n. 2706, in *Danno resp.*, 2005, p. 837, con nota di M. CALABRESE, che ha ritenuto che l'eventuale condotta colposa dello sciatore (che aveva riportato lesioni a causa dell'urto, conseguente a caduta, contro un palo di legno non imbottito della recinzione) non potesse rivestire i caratteri

Particolarmente interessante, in merito a questo specifico punto, appare una sentenza, che, pur partendo dal presupposto dell'astratta applicabilità della norma in questione al gestore di un impianto sciistico, ha tuttavia escluso che, nel caso di specie, tale disposizione potesse essere positivamente invocata dallo sciatore infortunatosi; egli infatti era caduto, non lungo la pista di discesa e neppure nella relativa zona di frenata, ma bensì nell'area, qualificata autonoma, destinata alla sosta ed al transito degli sciatori verso il parcheggio e gli impianti di risalita attigui, area nella quale l'attore aveva fatto irruzione a velocità particolarmente elevata e non adatta al luogo, così figurando, lui da solo, con la propria condotta sproporzionata, come causa efficiente dell'evento dannoso, idonea ad integrare il fortuito<sup>28</sup>.

Di rilievo è altresì una successiva sentenza, la quale ha parimenti escluso in concreto l'applicazione della norma in questione a carico del gestore. Nel caso di specie, un ragazzo, uscito di pista dopo aver perso il controllo degli sci a causa dell'eccessiva velocità imprudentemente tenuta, era andato a sbattere contro una casetta in muratura destinata a ricovero del trasformatore dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento dell'impianto di risalita; l'invocabilità dell'art. 2051 c.c. è stata concretamente negata, sul presupposto dell'accertata mancanza del nesso di causalità fra la cosa (casetta) e l'evento di danno, dovendosi attribuire le conseguenze dell'incidente verificatosi, unicamente all'eccessiva velocità dello sciatore, che, giunto di slancio nell'ampio spiazzo posto al limitare della pista, non era riuscito ad arrestarsi ed aveva sbattuto contro l'ostacolo. In particolare, è stato chiarito che detta norma non può trovare applicazione ogni volta in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento (cosiddetto «fortuito autonomo»), ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fat-

della imprevedibilità ed escludere quindi la responsabilità *ex art. 2051 c.c.* del gestore: si legge, nella motivazione della sentenza citata che «in una pista da sci frequentata da utenti dei più diversi livelli di capacità tecniche, la perdita dell'equilibrio, ed i movimenti incontrollati che essa comporta, è fatto prevedibile che rende pericolosi tutti gli ostacoli che vi siano eventualmente apposti e che è alla stregua di queste peculiari caratteristiche che, indipendentemente dalla previsione normativa di specifiche cautele, solo recentemente imposte dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, avrebbe dovuto essere verificata la presenza o meno di una colpa nella scelta operata sulla convenienza della costruzione artificiale e, soprattutto, sulla necessità o meno di particolari protezioni delle strutture rigide».

<sup>28</sup> Cass., 18 gennaio 2006, n. 832, in *Resp. civ.*, 2006, p. 797, con nota di R. CAMPIONE.

tore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (cosiddetto «fortuito incidentale»)<sup>29</sup>.

Da ultimo, pare opportuno precisare che il concetto di custodia non presuppone la proprietà della cosa<sup>30</sup>, con la conseguenza che la responsabilità del gestore dell'area sciabile, ex art. 2051 c.c., potrà essere affermata anche nell'ipotesi in cui questo non sia proprietario del terreno su cui l'impianto insiste<sup>31</sup>. La proprietà degli impianti è invece indispensabile, per espressa previsione, ai fini dell'eventuale invocabilità dell'art. 2053 c.c., in tema di responsabilità per rovina di edificio<sup>32</sup>.

Parte della dottrina ha affermato la possibilità di invocare l'art. 2050 c.c.

<sup>29</sup> Cass., 6 febbraio 2007, n. 2563, in *Giust. civ.*, 2007, I, p. 1344. Nel senso che, in tema di danno cagionato da cose in custodia, il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode, possa essere costituito anche dalla condotta, impreveduta ed imprevedibile, della stessa vittima, che valga di per sé ad interrompere il nesso causale fra la stessa cosa custodita e l'evento dannoso verificatosi, si v. Cass., 12 novembre 2009, n. 23948, in *Guida dir.*, 2010, n. 6, p. 60 (nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di appello che aveva escluso che la morte del congiunto degli attori fosse stata provocata dalla custodia della cosa, scaduta al rango di mera occasione dell'evento, bensì dalla macroscopica imprudenza della vittima che, in piena notte, si era avviata al buio verso la propria abitazione benché tutto – strada provinciale, spazio antistante un esercizio commerciale, passo sul fossato del canale, cordolo di cemento, di proprietà del convenuto, e canale stesso – fosse ricoperto d'acqua); Cass., 28 ottobre 2009, n. 22807, in *Mass. Giust. civ.*, 2009, in un caso in cui la vittima era annegata in una piscina condominiale, nella quale si era introdotta superando un cancello, al di fuori del periodo di apertura, nonostante il divieto di entrata alle persone estranee ed in mancanza di autorizzazione o di assenso da parte del custode. Nel senso che la responsabilità del gestore dell'impianto di risalita può essere qualificata sia come contrattuale che extracontrattuale, e che, ove si opti per quest'ultimo inquadramento, si ricade nell'ambito di applicabilità dell'art. 2051 c.c., si è espresso recentemente Trib. Sulmona, 8 giugno 2011, in *DeJure*, per il quale è necessaria la prova del fatto, del danno e del nesso di causalità.

<sup>30</sup> Sul punto, si v., per tutti, M. FRANZONI, *L'illecito*, in *Tratt. resp. civ.* Franzoni, I, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2010, p. 465.

<sup>31</sup> R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 127.

<sup>32</sup> Al riguardo, si v. Cass., 14 ottobre 2005, n. 19974, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, la quale ha tuttavia escluso che la norma *de quo* potesse trovare concreta applicazione nel caso di specie, in cui il gestore di una funivia era stato convenuto per i danni derivanti all'attrice a causa del crollo di un edificio adiacente alla stazione di partenza: al riguardo, il giudice di merito, ad avviso della Suprema Corte (che ha confermato la relativa sentenza, respingendo il ricorso), aveva correttamente ritenuto di mandare esente il gestore, avendo accertato che l'edificio crollato era stato travolto da una valanga di neve di proporzioni eccezionali, determinata da una concomitanza di tre fattori, ciascuno nei quali di per sé insolito, come un abnorme accumulo di neve, la bassa temperatura della stessa e la presenza di venti fortissimi.

nei confronti del gestore degli impianti sciistici<sup>33</sup>, mentre di contrario avviso si è invece per lo più dimostrata la giurisprudenza di merito<sup>34</sup> e di legittimità<sup>35</sup>.

Una lieve apertura si è avuta in una decisione<sup>36</sup>, in cui la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia della Corte di secondo grado che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2050 c.c., sulla base del rilievo, secondo cui lo sci è praticato dagli sciatori e non dal gestore dell'impianto<sup>37</sup>. Nel caso di

<sup>33</sup> M. BONA, A. CASTELNUOVO e P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, cit., p. 153 s.; G. FANTICINI, *La prevenzione degli infortuni nelle stazioni sciistiche*, cit., p. 179 ss.; *contra* G. SILINGARDI, M. RIGUZZI ed E. GRAGNOLI, *Responsabilità degli operatori turistici*, cit.; S. DE BASSA, *In tema di responsabilità del gestore di impianti di risalita e di tutela dell'utente*, nota a Trib. Torino, 23 aprile 1987, n. 1848, in *Riv. giur. circol. trasp.* 1988, p. 762 ss., spec. p. 763.

<sup>34</sup> Trib. Cuneo, 14 gennaio 2009, cit.; Trib. Sulmona, 23 maggio 2008, n. 177, cit.; Trib. Rovereto, 4 luglio 2006, cit.; Trib. Trento, 20 febbraio 2002, inedita, inserita nel cd-rom allegato al volume U. IZZO e G. PASCUIZZI (a cura di), *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, cit.; Trib. Bolzano, 27 luglio 1998, n. 576, in *Riv. giur. circol. trasp.*, 1999, p. 347.

<sup>35</sup> Cass. pen., 11 luglio 2007, n. 39619, in *CED Cass. pen.*, 2007; nello stesso senso, Cass., 15 febbraio 2001, n. 2216, cit., per la quale sarebbe da escludersi la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività dell'esercente l'impianto, «non rinvenendosi tale qualificazione in specifiche norme destinate a prevenire sinistri ed a tutelare l'incolumità pubblica, né risultando tale attività dalla natura delle cose o dei mezzi adoperati»; nonché Cass., 12 maggio 2000, n. 6113, in *Mass. Giust. civ.*, 2000, per la quale «un'attività può ritenersi pericolosa, per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., soltanto quando è espressamente qualificata come tale dalla legge, ovvero quando la potenzialità lesiva costituisca uno dei suoi naturali attributi o integri una connotazione propria dei mezzi utilizzati per esercitarla. L'accertamento della potenzialità lesiva di una attività – che si traduce in un apprezzamento di fatto strettamente riservato al giudice di merito – va, quindi, compiuto “ex ante” e cioè senza riferimento al fatto dannoso concretamente verificatosi, ma con riguardo alle ordinarie modalità di esercizio dell'attività considerata [...]. In aderenza a questi principi la Corte di merito ha considerato in astratto l'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci ed ha motivatamente escluso che esso costituisca attività pericolosa e questa conclusione non appare sufficientemente contraddetta dal rilievo della ricorrente, secondo cui l'attività sciistica sarebbe notoriamente pericolosa, ovvio essendo che (a prescindere dalla condivisibilità del rilievo) la pratica sportiva dello sci è attività sportiva ben diversa e distinta dalla gestione dei relativi impianti».

<sup>36</sup> Cass., 26 aprile 2004, n. 7916, in *Giust. civ.*, 2005, I, p. 3120, con nota di L. A. SCARANO.

<sup>37</sup> Per contro, la già ricordata pronuncia di primo grado di Trib. Massa Carrara, 14 maggio 1996, cit., si era espressa in senso favorevole, affermando che «l'attività di gestore di impianti sciistici può senz'altro rientrare nella rigorosa presunzione legale di responsabilità civile ex art. 2050 c.c., ponderata la intrinseca potenzialità nociva del fattore mo-

specie, una minore, sciando in una pista *baby* (per principianti), era andata a sbattere contro uno dei paletti di ferro che delimitavano la pista stessa. La Suprema Corte, nel censurare la decisione del giudice di seconde cure, ha affermato che era privo di rilievo l'assunto, per cui sarebbe in ipotesi pericolosa la sola attività di chi pratica lo sci e non quella di chi gestisce i relativi impianti, in quanto, nella fattispecie concreta, la questione rilevante era determinare se, in relazione alle caratteristiche della particolare pratica sportiva, fosse da qualificarsi pericolosa l'attività del gestore dell'impianto consistita nella delimitazione della via di imbocco alla sciovia mediante materiali rigidi infissi nella neve su area sciabile e frequentata da sciatori inesperti.

A tal riguardo, la Corte ha negato rilievo alla circostanza che la situazione apparisse analoga a quella esistente presso qualsiasi sciovia, atteso che non si può escludere che un'attività sia pericolosa soltanto per il fatto che chi la esercita non adotta normalmente la cautele che sarebbero in ipotesi opportune, perché in tal caso si finirebbe per assumere a criterio valutativo non già l'attitudine dell'attività stessa a recare danno a terzi, bensì, erroneamente, il grado di diligenza comunemente riscontrabile nello specifico settore di riferimento.

5. Da molto tempo ormai gli sport sulla neve coinvolgono un numero sempre maggiore di appassionati, cosicché la pratica di questi sport è diventata un fenomeno di massa, che vede esercitare tali discipline anche da persone che vi si cimentano senza la minima cognizione tecnica o fisicamente poco allenate; di qui l'elevato rischio del verificarsi di incidenti.

È intervenuta quindi la l. 24 dicembre 2003, n. 363, portante «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo», la quale, nel disciplinare la sicurezza nella pratica degli sport invernali, detta regole, oltre che – come si è già esaminato – sulla gestione delle aree sciabili attrezzate (artt. 2-7), anche in merito al comportamento degli utenti delle aree sciabili (artt. 9-19), che si applicano a quegli sportivi che non praticano gli sport sulla neve a livello agonistico.

A tal riguardo, è chiaro infatti che la gran parte delle norme previste dalla normativa richiamata non si attagliano allo sciatore impegnato in gara, prima fra tutte la previsione di cui all'art. 9, in tema di obbligo dello sciatore di moderare la propria velocità in relazione alle caratteristiche della pista, alle condizioni ambientali e ad eventuali situazioni di pericolo.

Va inoltre evidenziato che, in caso di sci praticato a livello agonistico, la

vimento – forza inerziale della persona in discesa – in rapporto alla presenza di strutture metalliche fisse, poste nelle vicinanze di moltitudini di sportivi in movimento».

diligenza, la prudenza e la perizia dello sciatore andranno valutate con riferimento non a quanto pretendibile dall'uomo medio, bensì a quanto richiesto allo sciatore medio<sup>38</sup>.

Con specifico riferimento allo scontro fra sciatori, al fine di valutare il comportamento degli stessi, è possibile far riferimento alle regole dettate dalla l. n. 363 del 2003, le quali ricalcano quelle delineate dalla Federazione Internazionale di Sci (F.I.S.)<sup>39</sup>, vale a dire i principi sinora comunemente denominati 'Decalogo dello sciatore', che hanno valore di norme di comune prudenza<sup>40</sup> e che hanno costituito per molto tempo un punto di riferimento per i giudici, al fine di valutare il comportamento dello sciatore<sup>41</sup>.

Dette regole F.I.S., che tutti gli sciatori sono tenuti a conoscere, e che possono essere considerate come il modello di comportamento ideale per lo sciatore, sono state codificate dalla l. n. 363 del 2003, come segue<sup>42</sup>:

– rispetto per l'altrui incolumità: sulla base di questa regola, ogni sciatore deve tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per se stesso e per gli altri (art. 9, comma 1)<sup>43</sup>;

<sup>38</sup> R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 350.

<sup>39</sup> R. CAMPIONE, *o.m.c.*, p. 160 ss., il quale, oltre a mettere in luce le affinità, si fa carico di individuare anche gli elementi di discordanza fra i due apparati normativi.

<sup>40</sup> M. BONA, A. CASTELNUOVO e P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, cit., p. 149.

<sup>41</sup> G. FACCI, *La responsabilità civile nello svolgimento dell'attività sciistica*, cit., p. 418. In giurisprudenza, per un espresso richiamo alle "regole F.I.S.", si v., fra le altre, Trib. Monza, 2 aprile 2007, in *Giur. merito*, 2007, p. 2633; Pret. Langhirano, 16 aprile 1985, in *Riv. dir. sport.*, 1986, p. 58, secondo la quale «le regole di condotta dello sciatore emanate dalla FIS (Federazione Internazionale Sci) non sono riconducibili alle discipline richiamate nel comma 3 dell'art. 43 c.p., ma hanno tuttavia valore di norme di comune prudenza, che non possono essere ignorate né trascurate da tutti coloro che praticano lo sci»; Pret. Bolzano, 22 dicembre 1983, *ivi*, 1984, p. 696, che si è espressa nello stesso senso della precedente; App. Genova, 11 febbraio 1981, *ivi*, 1982, p. 186, ove si è statuito che «nella pratica dello sci, svolta anche a scopo di svago e di diletto, devono essere osservate – in mancanza di specifiche disposizioni – le norme di comune prudenza e le regole di condotta dettate dalla federazione internazionale»; Pret. Bolzano, 17 gennaio 1981, in *Resp. civ. prev.*, 1981, p. 261, nella quale si è stabilito che «in caso di collisioni il comportamento degli sciatori va raffrontato a quanto prevedono le regole F.I.S. (Federazione Internazionale Sci), che hanno valore di regole di comune prudenza».

<sup>42</sup> Per un'ampia analisi sul punto, si v. R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 159 ss.

<sup>43</sup> Per una fattispecie particolare, nella giurisprudenza precedente all'entrata in vigore della l. n. 363 del 2003, Trib. Avezzano, 14 marzo 2005, in *Cass. pen.*, 2006, p. 215, in cui si afferma che «non è responsabile del reato di lesioni personali colpose lo sciatore che, cadendo su una pista da sci, provochi lo sganciamento dello sci e cagioni lesioni par-

– padronanza della velocità e del comportamento: la velocità di percorrenza dovrà essere commisurata alle condizioni e alle caratteristiche della pista; in particolare, dovrà essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti (art. 9, comma 2);

– scelta della direzione: lo sciatore a monte dovrà mantenere una direzione che consenta di evitare collisioni con lo sciatore a valle (art. 10);

– sorpasso in pista: lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato (art. 11);

– precedenza negli incroci: negli incroci gli sciatori debbono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica (art. 12)<sup>44</sup>;

– soste sulla pista: gli sciatori che sostano debbono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista<sup>45</sup>; gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati; in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità; in caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa; chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei (art. 13).

ricolari ad un pedone che sostava sul bordo della pista, se l'imputato non abbia posto in essere un comportamento imprudente o negligente» (nella specie, il giudice ha ritenuto che nessun rimprovero a titolo di colpa potesse essere mosso all'imputato, in quanto la sua condotta non era risultata in contrasto con alcuna regola precauzionale, essendo al contrario emerso che egli aveva osservato tutte le regole di prudenza e diligenza nell'accingersi a svolgere l'attività sciistica ed in particolare che il sistema di frenata e di arresto degli sci era perfettamente funzionante, ancorché si fosse momentaneamente bloccato).

<sup>44</sup> Al riguardo, nella giurisprudenza precedente all'entrata in vigore della l. n. 363 del 2003, si v. Trib. Torino, 11 novembre 1983, in *Arch. giur. circol.*, 1985, p. 124, ove si afferma che lo sciatore a monte è tenuto, mentre percorre la pista, a dare la precedenza ad altro sciatore che proviene dalla sua destra; si v. tuttavia Pret. Cavalese, 25 gennaio 1984, in *Resp. civ. prev.*, 1984, p. 243, secondo cui «lo sciatore che provenendo da una pista di raccordo secondaria, di piccole dimensioni, si immetta in una pista dominante, dove sia prevalente il flusso del traffico, è tenuto ad usare tutte le cautele idonee onde evitare di entrare in rotta di collisione con gli sciatori che discendono da tale pista, in libera evoluzione, non importa se dal lato destro o dal lato sinistro».

<sup>45</sup> Nella giurisprudenza precedente all'entrata in vigore della l. n. 363 del 2003, si v. peraltro App. Trento, 20 dicembre 2001, in *Giur. merito*, 2003, p. 258, secondo la quale «non può ritenersi che lo sciatore che si fermi ai bordi della pista abbia contribuito causalmente con tale comportamento al suo investimento da parte di altro sciatore».

Sulla richiamata regola che individua le cautele da osservarsi da parte dello sciatore a monte al fine di evitare di rovinare addosso allo sciatore a valle, è intervenuta una interessante sentenza di merito<sup>46</sup>. Il danneggiante, nella fattispecie, stava seguendo il maestro, che, nel corso di una lezione collettiva, di livello intermedio, precedeva il gruppo e, quando questo si era fermato per verificare la discesa degli allievi in fila indiana dietro di lui, ne aveva urtato gli sci, era caduto a terra e, dopo essere scivolato verso il basso, aveva investito un'altra sciatrice presente sulla pista che a sua volta era caduta. Il giudice ha ritenuto che il danno cagionato fosse da ascrivere unicamente alla responsabilità dell'allievo, il quale, dotato di una certa esperienza e su una pista facile, non aveva appunto osservato la regola-base, oggi inserita all'art. 10 della l. n. 363 del 2003, secondo cui lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle<sup>47</sup>. Al riguardo il giudicante ha osservato che «il rimprovero mosso dal [...] al maestro, di essersi fermato improvvisamente nelle adiacenze di un'altra sciatrice, risulta destituito di qualsiasi fondamento e non solo sfornito da alcun supporto probatorio. È del tutto normale che un maestro di sci, dopo alcune curve eseguite con gli allievi che lo seguono 'a fila indiana' si fermi onde osservare gli allievi eseguire le proprie evoluzioni e, eventualmente correggerli. Del tutto normale ed anzi imposto dalle norme di comune prudenza è che gli allievi, che seguono da monte, non solo osservino scrupolosamente la norma di condotta sopra indicata, ma mantengano anche una distanza adeguata da chi li precede, ben sapendo che prima o poi ci si dovrà fermare gli uni accanto agli altri in condizioni di tutta sicurezza»<sup>48</sup>.

<sup>46</sup> Trib. Rovereto, 21 ottobre 2009, in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 883, con nota di S. VERNIZZI.

<sup>47</sup> Su questa regola, si v. anche Cass. pen., 9 luglio 2009, n. 37850, in *CED Cass. pen.*, 2009, la cui massima recita che «in tema di reati colposi, il titolare di una posizione di garanzia (nella specie, ex art. 10 l. n. 363 del 2003, che prescrive norme comportamentali agli sciatori) non è tenuto a porre in essere comportamenti impeditivi del verificarsi dell'evento lesivo che, sulla base di massime di esperienza o di leggi scientifiche, non possono essere mantenuti» (nella specie la Cassazione ha annullato la sentenza che aveva assolto l'imputato, sciatore a valle, dal reato di lesioni colpose gravissime in danno della sciatore a monte, motivata con il rilievo che la posizione di sciatore a valle legittimava il medesimo, rispetto alla sciatore a monte, a porre in essere, nel procedere sulla pista di neve, qualsiasi condotta. La Suprema Corte ha osservato, al contrario, che l'imputato, avendo tagliato improvvisamente la traiettoria dello sciatore a monte, che lo seguiva a pochi metri di distanza, aveva creato una situazione di pericolo non fronteggiabile da quest'ultimo).

<sup>48</sup> In argomento, nella giurisprudenza precedente all'entrata in vigore della l. n. 363 del 2003, Cass. pen., 12 dicembre 1996, n. 1258, in *Giust. pen.*, 1998, II, p. 46, secondo

Accanto alle regole contenute nella l. n. 363 del 2003, deve farsi menzione del 'Decalogo comportamentale dello sciatore', contenuto nel Decreto 20 dicembre 2005 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ove, oltre alla previsione della segnaletica da apporsi nelle aree sciabili attrezzate, sono state recepite le norme contenute nel 'Decalogo dello sciatore' approvato dalla F.I.S., come pure prescrizioni contenute in normative regionali. In particolare, è stata recepita una regola fondamentale del Decalogo F.I.S., che non era stata trasfusa nella l. n. 363 del 2003, vale a dire l'obbligo di adeguare la velocità alle capacità tecniche dello sciatore (art. 2).

In materia di scontro fra sciatori, in dottrina, prima dell'emanazione della l. n. 363 del 2003, si era ritenuto<sup>49</sup> applicabile l'art. 2043 c.c., per quanto concerne il regime di responsabilità: con la conseguenza che la colpa andava esaminata alla luce delle norme di comune prudenza e dello *standard* di condotta ricavabile dalle regole tracciate dalla Federazione Internazionale di Sci, comunque rapportate alle singole situazioni concrete.

Grande importanza e grande problematicità ha sempre rivestito la tematica della prova che lo sciatore danneggiato deve fornire: normalmente infatti è difficile ricostruire la dinamica dell'incidente, anche nel caso in cui sul luogo vi fossero testimoni.

È stato al riguardo sottolineato<sup>50</sup> che, in termini di giustizia sostanziale, si trattava di una situazione di «prevenzione bilaterale del danno», tale per cui entrambi i soggetti erano tenuti ad adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno, e conseguentemente, l'approccio corretto avrebbe dovuto

la quale «lo sciatore che si trovi a monte, nello spostarsi sulle piste, data la sua posizione dominante con possibilità di visione del luogo sottostante, deve regolare la propria condotta in modo da evitare interferenze del proprio movimento con la traiettoria dello sciatore che si trovi a valle»; Trib. Bolzano, 18 gennaio 2001, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, I, p. 732, con nota di S. BONINI, secondo cui «lo sciatore a monte deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle; l'inosservanza di tale regola di condotta, che ha valore di norma di comune prudenza, determina la responsabilità esclusiva dello sciatore danneggiante, ex art. 2043 c.c.»; Pret. Trento, 16 luglio 1993, in *Foro it.*, 1994, I, c. 468, ove si afferma che «non realizza il reato di cui all'art. 590 c.p. lo sciatore a valle che investa altro sciatore proveniente da monte, procurandogli una doppia frattura mandibolare, dal momento che spetta allo sciatore proveniente da monte (nella specie, vittima dell'incidente) tenere una condotta atta ad evitare la collisione con lo sciatore a valle che lo precede»; Trib. Milano, 16 luglio 1981, in *Arch. giur. circol.*, 1982, p. 65, secondo cui «lo sciatore a monte è tenuto ad accertarsi della sicurezza e dell'agibilità della pista da lui percorsa e ad adottare le opportune misure al fine di evitare collisioni con gli sciatori che si trovano a valle».

<sup>49</sup> R. BEGHINI, *L'illecito civile e penale sportivo*, Padova, 1999, p. 42 ss.

<sup>50</sup> P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ. Sacco, Le Fonti delle obbligazioni*, 3, Torino, 1998, p. 1101.

essere quello dell'estensione analogica dell'art. 2054, comma 2, c.c., il cui criterio presuntivo poteva soccorrere qualora non fosse possibile accertare in concreto la colpa esclusiva di uno degli sciatori o la misura di colpa concorsuale.

In un caso risalente<sup>51</sup> è stato adottato questo criterio, poiché la Corte di merito si era trovata a dover decidere circa uno scontro tra sciatori di cui non era possibile accertare la dinamica, neppure per via testimoniale.

Esclusa la possibilità di ricorrere allo schema dell'art. 2050 c.c., la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti di applicabilità dell'art. 2054 c.c., stabilendo che «gli sci [...] costituiscono senz'altro un mezzo di locomozione strutturalmente destinato alla circolazione, pur se si tratta di circolazione di specie tutta particolare»; «quale mezzo di locomozione, che ha funzione di rendere più agevole e veloce lo spostamento di persone e cose [...] un paio di sci è senz'altro, lessicalmente, un veicolo» e «che non si tratti di veicolo stradale ha poca importanza perché non si tratta di applicare le norme sulla circolazione stradale, ma una norma che fa riferimento alla circolazione in genere, sulla terra ferma»; «né incide il fatto che gli sci abbiano propulsione a pura forza di gravità, applicata anche al corpo dello sciatore, perché ciò è comune, in discesa, a tutti i veicoli privi di motore».

In ragione di tali considerazioni, è stato quindi ritenuto che la circolazione su sci e quella su strada affrontino entrambe «il rischio della comune circolazione, che è la ragione dell'attribuzione della colpa presunta parimenti ad entrambi» gli sciatori.

Peraltro, successivamente, in una fattispecie<sup>52</sup> in cui un minore era stato investito da uno sciatore posto più a monte, è stata affermata la responsabilità dello sciatore che proveniva da monte sulla base del principio generale di cui all'art. 2043 c.c. In particolare, si è osservato che «su di una pista di sci [...] incombe ad ogni sciatore massima prudenza», di tal che «lo sciatore a monte, secondo il decalogo emanato dalla FIS [...] deve mantenere sempre una direzione che eviti i pericoli di collisione con lo sciatore a valle. Infatti quest'ultimo non ha la possibilità di prevedere la scelta del percorso di quello a monte, per cui è questo ultimo, che si trova in posizione dominante, a dovere regolare la propria condotta nel corso della discesa. Poiché la pista di sci non può essere equiparata ad una strada pubblica, disciplinata da un codice stradale, è innegabile che ogni sciatore, secondo il fondamentale principio del *neminem laedere*, è tenuto all'osservanza delle regole di condotta previste dal decalogo della FIS che sono assurte ormai a

<sup>51</sup> Trib. Bolzano, 5 aprile 1975, in *Resp. civ. prev.*, 1976, p. 452, con nota di M. POGGIANI.

<sup>52</sup> Trib. Bolzano, 7 novembre 1984, in *Resp. civ. prev.*, 1985, p. 105.

dignità di norme di comune prudenza; ma in particolare modo ogni sciatore è tenuto ad una regola di condotta fondamentale, e cioè la prudenza»<sup>53</sup>. La pronuncia soggiunge che «nondimeno si può invocare [...] il cosiddetto “rischio accettato”», in quanto «se un tale paradigma è senz’altro aderente all’essenza stessa di taluni sport, denominati “di contatto”, quali il pugilato, l’hockey, il rugby ed altri [...] ciò non si attaglia alla pratica dello sci, sport tipicamente individuale, caratterizzato dall’evoluzione e non dal contatto».

La sentenza si rivela particolarmente interessante, per il fatto che afferma che «non si può ricondurre nel concetto dei veicoli l’attrezzo dello sci, giacché la nozione di veicolo comprende tutti i veicoli senza guida di rotaie, sia a trazione meccanica, sia a trazione animale ed umana, sia i veicoli lenti che quelli veloci. Infatti l’utente, circolando sulla pubblica strada con pattini a rotelle o con sci, trampoli o con altri mezzi di deambulazione, deve essere considerato pedone e non conducente di veicolo»; ciò, in quanto «detti mezzi non rappresentano, né strutturalmente, né funzionalmente, un veicolo, tanto è vero che essi non trasportano la gente ma sono trasportati da quest’ultima e perché, ad ogni modo, si tratta sempre di mezzi ausiliari che non possono snaturare la deambulazione che sostanzialmente rimane pedonale»<sup>54</sup>.

La tesi dell’applicabilità dell’art. 2054 c.c., del resto, non era neppure stata accolta dalla Suprema Corte<sup>55</sup>, per via dello stretto collegamento tra la

<sup>53</sup> Ma nella medesima direzione, già si v. Pret. Bolzano, 17 gennaio 1981, cit., la quale rifacendosi espressamente alle regole F.I.S. (nella specie, più precisamente a quella in materia di sorpasso), chiariva, in via preliminare, che «sui campi di neve è inapplicabile, per analogia, la disciplina vigente per la circolazione stradale».

<sup>54</sup> Nella giurisprudenza di merito successiva, si v. App. Milano, 26 febbraio 1993, in *Resp. civ. prev.*, 1995, p. 770, con nota di F. MORANDI, ove si legge che «per veicolo deve intendersi ogni mezzo di trasporto guidato dall’uomo: la relativa nozione, pur non esaurendosi in quella delineata dal codice della strada, non comprende gli sci, i quali costituiscono semplici attrezzi per scivolare sulla neve che, al pari degli slittini sulle piste ghiacciate e dei pattini a rotelle sulle strade o di altri strumenti analoghi, vengono generalmente utilizzati come mezzi da diporto o sportivi»; di qui la successiva conclusione che «la polizza di assicurazione contro gli infortuni di circolazione che copra i rischi derivanti dall’uso dei veicoli, con eccezione dei sinistri che l’assicurato subisca “come passeggero o conducente di bob, kart, guidoslitte, veicoli da competizione”, non comprende l’infortunio mortale conseguente all’uso degli sci, non trattandosi di mezzi di trasporto».

<sup>55</sup> Cass., 1° aprile 1980, n. 2111, in *Riv. dir. sport.*, 1980, p. 354; al riguardo, si v. F. D. BUSNELLI e G. PONZANELLI, *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 1984, p. 285, che, nel commentare la richiamata pronuncia della Suprema Corte, sottolinea come l’uso dello sci dia luogo, piuttosto che a una circolazione di veicoli, a una circolazione di persone munite di quel particolare attrezzo.

disposizione medesima ed il codice della strada; tale orientamento è stato ribadito dai giudici di legittimità anche nella giurisprudenza successiva<sup>56</sup>.

In merito ai profili considerati, la legge del 2003 ha apportato importanti innovazioni: la norma di maggiore interesse è l'art. 19, il quale riproduce la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.<sup>57</sup>

Tale norma prevede infatti che «nel caso di scontro tra sciatori, si presume fino a prova contraria che ciascuno abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni».

In tal modo, indipendentemente dalla qualificazione degli sci come veicoli, si è comunque dettata una regola idonea a disciplinare la responsabilità per i danni occorsi in caso di sinistri fra sciatori<sup>58</sup>.

La disposizione vale peraltro quale criterio sussidiario, ove non emerga in quale misura la condotta di ciascuno sciatore abbia concorso a cagionare il danno<sup>59</sup>, mentre diverrà inoperante ove venga accertata la responsabilità esclusiva di uno di essi, ovvero venga determinato il grado delle rispettive colpe<sup>60</sup>.

<sup>56</sup> Cass., 30 luglio 1987, n. 6603, in *Arch. giur. circol.*, 1988, p. 25, nella quale si legge che «l'uso dello sci dà luogo [...] più che ad una circolazione di veicoli in senso proprio, ad una circolazione di persone munite di un attrezzo adeguato alla particolare situazione ambientale. Ne consegue che la tutela delle persone che rimangono danneggiate nel corso di tale tipo di circolazione resta garantita dalle norme generali sulla responsabilità extracontrattuale, nella quale – per pacifica giurisprudenza – spetta al danneggiato dare la prova anche della colpa di colui che ha cagionato il danno».

<sup>57</sup> E. BALLARDINI, *La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, cit., p. 34; R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 176 s., il quale rinviene la *ratio* della scelta del legislatore nell'esigenza di superare le difficoltà che si presentano sul piano probatorio quando si deve procedere alla precisa ricostruzione delle modalità del sinistro e pronostica che, nel fare ricorso all'art. 19, i giudici terranno in adeguata considerazione i risultati applicativi cui sono già pervenuti con riferimento all'art. 2054, comma 2, c.c.

<sup>58</sup> Sulle tematiche in tema di oneri probatori in caso di scontro fra sciatori, si richiama G. FACCI, *La responsabilità civile nello svolgimento dell'attività sciistica*, cit., p. 420 ss. Per la tesi secondo cui la regola in discorso sarebbe applicabile solo agli incidenti intercorsi fra soggetti provenienti da traiettorie convergenti sulla medesima quota e non già agli incidenti in cui uno sciatore scii più a monte dell'altro, fatta salva l'ipotesi in cui lo sciatore a valle abbia compiuto movimenti imprevedibili mentre veniva sorpassato, E. CASALE, *La responsabilità civile in caso di scontro tra sciatori*, in U. IZZO e G. PASCUZZI (a cura di), *La responsabilità sciistica*, cit., p. 189 ss.; ma in senso contrario a tale assunto, S. VERNIZZI, *In tema di responsabilità civile nello scontro tra sciatori*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 898.

<sup>59</sup> E. BALLARDINI, *La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, cit., p. 36; R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 177.

<sup>60</sup> R. CAMPIONE, *o.u.c.*, p. 184.

Lo scontro tra sciatori non esclude comunque la possibilità di ravvisare una responsabilità anche in capo ad altri soggetti, quali gli organizzatori e i gestori di impianti sportivi, ove vi sia stata omissione circa l'introduzione della segnaletica, ed i maestri di sci, qualora l'evento si sia verificato nel corso della lezione.

6. A fronte di quanto sinora rammentato circa gli obblighi posti a carico del gestore di piste da sci, nonché in merito alle regole di comportamento concernenti l'attività sportiva degli sciatori amatoriali, come appunto i protagonisti del caso che ci occupa, si esaminerà a questo punto in dettaglio la pronuncia della Suprema Corte oggetto del presente commento e la fattispecie dalla stessa decisa.

Si è visto infatti come incombono sul gestore delle piste gli obblighi di manutenzione delle stesse e della loro messa in sicurezza, di tal che i gestori sono chiamati ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che possano costituire fonte di pericolo per gli utenti.

Ed è proprio su questo presupposto che l'infortunata, ricorrente nel giudizio di Cassazione, ha allegato, al fine di supportare la dedotta responsabilità del gestore Idritalia, la presenza di un tracciato di slalom gigante, senza delimitazioni e recinzioni, lungo una pista aperta al pubblico, nonché – esorbitando peraltro dalle eccezioni e dai rilievi svolti nei precedenti gradi di giudizio, e quindi incorrendo nella censura di inammissibilità per novità della questione – la pretesa rilevanza eziologica di un dosso a suo dire particolarmente insidioso, perché a visuale impedita.

Situazione che, ad avviso della ricorrente, evidenziava la responsabilità del gestore per non aver rimosso elementi tali da creare una presunta situazione di pericolo lamentata dalla stessa quale causa del sinistro occorso, concorrente con quella dello spericolato sciatore con il quale era avvenuto lo scontro.

La Suprema Corte si è espressa in ordine ad entrambi gli elementi, e cioè, quanto alla presenza della pista di slalom gigante non recintata, avallando il ragionamento dei giudici di merito, che avevano dichiarato esente da responsabilità il gestore, atteso che «l'eventuale interferenza tra le due piste non costituisce di per sé situazione di pericolo, se non a causa di comportamenti particolarmente imprudenti dei singoli sciatori, che ben possono essere posti in essere anche su percorsi normali»; quanto invece alla non ignota presenza del dosso, la Corte, ipotizzando che nonostante la mancata allegazione di detta circostanza nei precedenti gradi di giudizio la stessa fosse comunque passata – e fosse stata disattesa per implicito – «sotto la griglia valutativa del decidente», ha affermato non affetto da illogicità l'implicito giudizio di irrilevanza della stessa, che aveva fondato il rigetto della do-

manda di risarcimento svolta nei confronti del gestore, posto che – sempre ad avviso della stessa Corte – «le prominente hanno di regola funzione di rallentamento della corsa, quando non vengano imprevedibilmente e sconsideratamente usate come trampolino di lancio per salti».

Cosicché, né la ravvicinata e non delimitata pista di slalom gigante, né la presenza del dosso, potevano ad avviso della decisione in commento dar luogo a concorrente responsabilità del gestore della pista per mancata rimozione o segnalazione agli utenti di situazioni di presunto pericolo. In particolare, la Corte ha avallato il rilievo del giudice di merito, per cui la recinzione del tracciato di slalom gigante era esigibile soltanto in caso di manifestazioni agonistiche o di allenamenti ufficiali.

Nessuna violazione quindi da parte del gestore di specifici obblighi protettivi o di garanzia, di fonte normativa né contrattuale, poteva ravvisarsi nella fattispecie; e ciò, del tutto in linea con il *decisum* dei precedenti gradi di giudizio, ove si era peraltro motivato sul mero presupposto della insussistenza da parte del gestore di alcuna violazione di precetti specifici di attivarsi al fine di prevenire il prodursi di danni.

Tuttavia il Supremo Collegio si è spinto ad analizzare la congruità della motivazione della sentenza impugnata anche sotto il profilo della configurabilità nella fattispecie, e della eventuale mancata considerazione da parte della decisione di merito, di una ipotesi di illecito omissivo atipico, vale a dire, l'eventuale inosservanza da parte di Idritalia gestrice delle piste, di un dovere di protezione non previsto da una specifica norma o clausola contrattuale, ma ricavabile per implicito in base a determinate circostanze, secondo l'orientamento che viepiù si sta affermando in giurisprudenza. E sotto questo profilo, il Collegio ha ritenuto di correggere la motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il *decisum* e cioè la mancanza di responsabilità in capo al gestore della pista in relazione all'infortunio provocatosi.

Ed infatti, a fronte dell'orientamento nel senso della configurabilità dell'illecito omissivo soltanto ogniqualvolta possa dirsi violato uno specifico dovere di attivarsi previsto da una fonte normativa o contrattuale<sup>61</sup>, si registra il differente indirizzo interpretativo, sempre più nutrito dal punto di vista quantitativo<sup>62</sup>, alla cui stregua, in determinate circostanze, l'inerzia può

<sup>61</sup> C.d. illecito omissivo tipico; in tal senso, Cass., 30 giugno 2005, n. 13957, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, fasc. 6; Cass., 28 giugno 2005, n. 13892, *ivi*, fasc. 6; Cass., 8 gennaio 2003, n. 63, *ined.*; Cass., 25 settembre 1998, n. 9590, *ivi*, 1998, p. 1942; Cass., 6 aprile 1992, n. 2134, *ined.*; Cass., 9 gennaio 1979, n. 116, *ivi*, 1979, p. 62.

<sup>62</sup> C.d. illecito omissivo atipico: Cass., 5 maggio 2009, n. 10285, in *Guida dir.*, 2009, 26, p. 58 (s.m.); Cass., 23 maggio 2006, n. 12111, in *Mass. Giust. civ.*, 2006, fasc. 5; Cass.,

essere socialmente antidoverosa e giuridicamente illecita, in nome dei principi di solidarietà sociale di cui all'art. 2 cost., anche se non sussiste alcun precetto specifico di prevenire situazioni pericolose o eventi dannosi. Secondo tale linea, un obbligo giuridico di impedire l'evento può derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui<sup>63</sup>.

Se poi si esaminano sotto tale profilo i casi maggiormente significativi decisi dalle Corti, si può ricavare il principio per cui l'inerzia rileva quale condotta potenzialmente idonea a determinare una responsabilità civile per omissione, ogniqualvolta si determini una situazione anche di semplice conoscibilità del pericolo del prodursi di danni<sup>64</sup>, sulla base di specifici rapporti che si sia contribuito a porre in essere<sup>65</sup> e sui quali venga riposto affidamento<sup>66</sup>, od a fronte di informazioni ricevute<sup>67</sup>.

Particolarmente interessanti, agli effetti del commento della decisione qui annotata, si rivelano le decisioni di merito rinvenute sull'argomento: si segnala infatti quanto affermato recentissimamente<sup>68</sup>, e cioè che «in materia di responsabilità civile, il generale precetto del *neminem laedere* [...] opera pienamente tutte le volte in cui i terzi siano ragionevolmente indotti, sulla base di specifici rapporti pregressi, a fare affidamento su di una determinata situazione giuridica cosicché l'obbligo giuridico di impedire l'evento può nascere oltre che da una norma di legge o da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui; fattispecie configurabile quando il soggetto obbligato, pur consapevole del pericolo cui è esposta la situazione giuridica soggettiva vantata dal terzo, si astenga dall'intervenire per impedire che la situazione di pericolo si traduca in una concreta lesione».

Ancóra, di particolare interesse ai nostri fini, per quanto si osserverà piú avanti, si rivela la pronuncia di un'altra Corte<sup>69</sup>, per la quale «nel giudizio

8 novembre 2005, n. 21641, in *Riv. dir. comm.*, 2005, p. 279; Cass., 29 luglio 2004, n. 14484, in *Mass. Giust. civ.*, 2004, fasc. 7-8; Cass. 9 luglio 1998, n. 6691, in *Danno resp.*, 1998, p. 1050; Cass. 8 gennaio 1997, n. 72, in *Banca borsa tit. cred.*, 1997, p. 653, con nota di R. SCOGNAMIGLIO; Cass. 14 ottobre 1992, n. 11207, in *Mass. Giust. civ.*, 1992, fasc. 10.

<sup>63</sup> Cass., 29 luglio 2004, n. 14484, cit.

<sup>64</sup> Cass., 5 maggio 2009, n. 10285, cit.

<sup>65</sup> Cass., 23 maggio 2006, n. 12111, cit.

<sup>66</sup> Cass., 23 maggio 2006, n. 12111, cit.; Trib. Firenze, 2 febbraio 2015, n. 280, in *DeJure*; Trib. Marsala, 21 giugno 2005.

<sup>67</sup> Trib. Firenze, 2 febbraio 2015, n. 280, cit.

<sup>68</sup> Trib. Firenze, 2 febbraio 2015, n. 280, cit.

<sup>69</sup> Trib. Marsala, 21 giugno 2005, cit.

avente ad oggetto il risarcimento danni da infortunio sul lavoro in cui l'attore deduca la colpevole omissione delle misure antiinfortunistiche, occorre verificare su chi gravasse l'obbligo di impedire l'evento dannoso, non solo sulla base di una specifica norma o di un accordo negoziale, ma anche in ragione di una situazione concreta esigente una determinata attività a tutela del diritto altrui, laddove sia nella possibilità del soggetto, con un minimo di diligenza comune, elidere le potenzialità dannose della fonte di pericolo, ovvero laddove pregresse situazioni abbiano ingenerato un ragionevole principio di affidamento dei terzi nell'intervento altrui».

Le decisioni appena riportate appaiono invero illuminanti sotto un duplice profilo, e cioè: da un lato, emerge con chiarezza dalla prima, come la consapevolezza in base ad informazioni ricevute, ovvero la conoscibilità in base ad elementi univoci, della situazione di pericolo creatasi sulle piste di discesa a valle, esponga il gestore a potenziale responsabilità, rendendo rilevante la eventuale sua inerzia nell'attivarsi per fronteggiare e porre rimedio alla situazione; dalla seconda, invero, sembrerebbe di poter evincere la imprescindibilità del nesso causale fra detta ipotetica inerzia rilevante ed il danno eventualmente provocatosi in pista, laddove infatti la decisione di merito richiamata pone come condizione per affermare la responsabilità del gestore della pista, la «possibilità del soggetto, con un minimo di diligenza comune», di «elidere le potenzialità dannose della fonte di pericolo».

È chiaro infatti che, agli effetti della configurabilità della – concorrente – responsabilità del gestore Idritalia, sia che la si faccia derivare da un titolo extracontrattuale (ai sensi delle ricordate disposizioni di cui agli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., delle quali, peraltro, solo la prima è stata invocata nella fattispecie oggetto del presente commento), sia che invece la si ritenga inquadrabile nella responsabilità contrattuale (*ex* artt. 1218 ovvero 1681 c.c.), non è sufficiente che possa individuarsi una condotta omissiva del gestore giuridicamente rilevante perché in violazione di un precetto specifico ovvero generico di solidarietà sociale<sup>70</sup>, ma occorre comunque che il sinistro verificatosi possa affermarsi come causato proprio o comunque anche da tale omissione giuridicamente rilevante<sup>71</sup>.

Soltanto in tal caso potrà invero ricondursi l'accaduto alla sfera di controllo della condotta – attiva od omissiva – del gestore.

Occorre quindi a questo punto esaminare alla stregua di questi criteri, agli effetti di verificare la correttezza del ragionamento posto in essere dalla Suprema Corte nella decisione qui annotata, non soltanto se il gestore Idri-

<sup>70</sup> Quello di attivarsi in forza di particolari informazioni ricevute e comunque in forza di una situazione oggettiva venutasi a creare e della quale il gestore sia consapevole.

<sup>71</sup> In tal senso sembra anche la già ricordata Cass., 5 maggio 2009, n. 10285, cit.

talia abbia posto in essere una inerzia giuridicamente rilevante, ma anche se, attivandosi nel caso concreto, avrebbe verosimilmente potuto evitare il sinistro occorso alla ricorrente.

Ed invero, la Suprema Corte ha evidenziato che nella fattispecie, la qualificazione dell'inerzia di Idritalia nell'intercettare la condotta spericolata dello sciatore che si era scontrato con la ricorrente, in termini di *culpa in omit-tendo*, «esigeva l'allegazione e la prova dell'intervenuta segnalazione dell'anomala condotta dello sciatore; ovvero l'allegazione e la prova che la stessa era caduta sotto la diretta percezione degli addetti; in definitiva l'allegazione e la prova di sollecitazioni che avrebbero dovuto allertare un accorto titolare della struttura, di talché il fatto di averle ignorate costituiva omissione inescusabile».

L'ipotetica inerzia del gestore era quindi ad avviso della Corte irrilevante dal punto di vista della eventuale responsabilità dello stesso, in quanto Idritalia non aveva avuto né segnalazioni né la possibilità di percepire la situazione di pericolo che lo sciatore spericolato stava creando. Non sussisteva quindi uno dei criteri che si sono sopra enucleati al fine di poter individuare l'inerzia giuridicamente rilevante, e cioè non sussisteva l'elemento della conoscenza/conoscibilità del pericolo in capo al gestore, e ciò per mancanza di segnalazioni/informazioni a riguardo.

Ma la Corte prosegue nel ragionamento, affermando che nella fattispecie dedotta in giudizio «nulla è emerso in punto di concreta possibilità della convenuta di intercettare il contegno» dello sciatore, cosicché «la chiamata in responsabilità della stessa – in assenza di condizioni idonee ad allocare il suo mancato intervento fuori dal cono d'ombra del giuridicamente inesigibile, connotandolo in termini di condotta antidoverosa – potrebbe avvenire solo in nome di quell'obbligo di vigilanza diffuso la cui esistenza è stata innanzi negata».

Ci si può chiedere se questi rilievi alludano alla mancanza in concreto del rapporto di causalità fra l'omissione ipoteticamente rilevante e il danno provocatosi, laddove la Corte evidenzia il difetto in capo a Idritalia della «concreta possibilità della convenuta di intercettare il contegno» dello sciatore, facendo richiamo alla giuridica «inesigibilità» di un intervento dello stesso al fine di inibire per tempo l'inadeguata condotta dello sciatore convenuto.

Sempre in merito alla condotta ragionevolmente pretendibile da parte del gestore degli impianti sciistici, la Corte condivisibilmente precisa, in un passaggio precedente, che agli incumbenti – di fonte contrattuale da contratto di *skipass* od extracontrattuale da specifica normativa nazionale e regionale – a carico del gestore non può darsi «un'estensione tale da far ricadere sul gestore la responsabilità della non appropriata condotta degli utenti, tutte le

volte in cui da questa sia derivato un danno a terzi. Si tratterebbe, a ben vedere, di un'obbligazione praticamente inesigibile, stante la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, le dimensioni ragguardevoli che esse di solito hanno, la normale imprevedibilità di quelle condotte, anche per la contestuale incidenza di fattori naturali non governabili dal gestore».

Affermazioni che pongono in luce, contraddicendo in maniera del tutto ragionevole le deduzioni della ricorrente, la non imputabilità a carico del gestore della mancata inibizione di condotte spericolate degli sciatori, come appunto quella lamentata nella fattispecie in commento. E ciò, sembrerebbe di comprendere, non soltanto perché nella fattispecie concreta al gestore non era pervenuta alcuna segnalazione di comportamenti anomali degli sciatori, ma anche per il fatto che, se pure vi fosse stata una siffatta segnalazione, il gestore non avrebbe verosimilmente potuto far fronte alla intrinseca imprevedibilità e velocità della condotta degli sciatori.

Detta inesigibilità è stata dalla Corte viepiù dedotta dalla previsione, contenuta all'art. 21 della l. n. 363 del 2003, invocato dalla ricorrente erroneamente a favore della propria tesi, alla cui stregua viene affidato alla forza pubblica – Polizia di Stato, Corpo forestale e della guardia di finanza, Arma dei carabinieri nonché corpi di polizia locali – il controllo sull'osservanza delle prescrizioni dettate dalla richiamata normativa, nonché la potestà di irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti; previsione che, ad avviso della decisione qui annotata – che si pone in linea con quanto divisato dalla precedente Corte di merito –, ha valore esegetico in merito all'assetto normativo vigente al tempo dell'incidente di cui al caso deciso, confermando cioè la «esorbitanza dei pretesi obblighi di sorveglianza dall'area dei comportamenti ai quali poteva ritenersi, in base a ragionevolezza, obbligato il gestore [...]».

Sembra quindi potersi desumere dalla decisione in commento che il fatto del terzo, qui rappresentato dalla condotta spericolata dello sciatore danneggiante, che dovrebbe elidere il nesso causale fra la condotta del gestore e l'infortunio verificatosi, ove venga ad essere oggetto di una segnalazione effettuata agli addetti del gestore ponga quest'ultimo, quantomeno in linea di principio, in una situazione di potenziale *culpa in omittendo*, salvo poi verificare, in concreto, se il gestore stesso avrebbe potuto adottare una qualche misura per impedire tempestivamente l'evento dannoso, attivandosi nei confronti dello sciatore dalla condotta inappropriata.

Nel caso di specie, non essendo pervenuta agli addetti del gestore alcuna segnalazione di anomale condotte di sciatori, l'elemento della potenziale illiceità della condotta del gestore è risultato insussistente, cosicché si è rivelato superfluo il concreto vaglio circa la sussistenza del nesso di causalità.

Con conseguente condivisibile conferma del rigetto, da parte della Suprema Corte, della domanda risarcitoria formulata dalla infortunata nei confronti del gestore Idritalia.

Analoga dinamica è stata decisa da una Corte di merito<sup>72</sup>, in un caso in cui uno *snowboarder* che aveva travolto in pista l'attrice ed era stato da lei convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni, era stato autorizzato a chiamare in causa la società che gestiva l'impianto sciistico, poiché la riteneva responsabile per violazione dell'obbligo di mantenere le piste in buono stato e di segnalare eventuali fonti di pericolo; il giudice ha tuttavia rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti del gestore, rilevando che «la posizione di garanzia del gestore della pista di sci non si estende [...] fino a comprendere l'obbligo di evitare che gli utenti della pista stessa tengano comportamenti scorretti e imprudenti, che possano costituire fonte di pericolo per loro e per le altre persone che accedono all'area sciabile. Ne consegue che il gestore della pista non potrà essere chiamato a rispondere degli eventi dannosi cagionati dagli sciatori, o da altri utenti della pista da sci con la propria condotta colposa. Ciò anche in considerazione del fatto che il gestore della pista da sci non ha il potere di interferire e di inibire il comportamento dei singoli sciatori, che intraprendono l'attività sciistica assumendone la piena responsabilità».

Affermazioni che pongono in luce sia la inesigibilità in linea di principio di alcun comportamento del gestore delle piste che inibisca condotte spericolate degli sciatori, sia la verosimile impossibilità di fatto per il gestore stesso di intercettare il comportamento inadeguato degli sciatori durante la discesa in pista, e quindi la mancanza del necessario nesso di causalità fra l'ipotetica condotta attiva od omissiva del gestore e lo scontro fra gli sciatori.

La decisione della Suprema Corte qui annotata ha quindi ritenuto unico responsabile del grave sinistro lo sciatore spericolato, relativamente alla cui condotta non bisogna dimenticare che gli utenti delle piste, anche nel rispetto delle regole sancite a loro carico dalla stessa l. n. 363 del 2003 (si v. specialmente gli artt. 8-13), devono essere prudenti e diligenti, tenere una velocità non eccessiva in relazione alla situazione dei luoghi, evitare di ci-

<sup>72</sup> Trattasi della già richiamata Trib. Avezzano, 23 aprile 2009, cit., che ha oltretutto chiarito che l'obbligo di controllo del gestore delle piste da sci riguarda i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi quindi da quelli connaturati a quel *quid* di pericolosità insito nell'attività sciistica; nell'anzidetta prospettiva, pertanto, il gestore è tenuto a rimuovere unicamente quelle caratteristiche costituenti insidia o trabocchetto, ovvero quelle situazioni di pericolo superiori a quelle normali cui lo sciatore accetta di esporsi.

mentarsi con piste di difficoltà non proporzionata alle loro capacità tecniche: ne discende che, ogniqualvolta l'incidente appaia causalmente ricollegato alla colpa esclusiva ovvero concorrente dello sciatore, la responsabilità del gestore dell'impianto dovrà essere esclusa o correlativamente diminuita<sup>73</sup>.

Proprio facendo applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha in una di poco precedente decisione<sup>74</sup> escluso la responsabilità del gestore di un impianto sciistico, nella specie invocata ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché il sinistro aveva coinvolto uno sciatore di cui era risultata accertata la mancanza di ordinaria diligenza, in quanto procedeva a velocità non consona, lungo una pista di media difficoltà larga circa trenta metri, e che, dopo essere caduto, aveva urtato contro la staccionata in legno che delimitava la pista, in prossimità di una scarpata, in zona ad ampia visibilità, in assenza di curve e senza pendenza verso l'esterno, e, quindi, in assenza di quelle condizioni particolari che, secondo la normativa di settore, impongono misure protettive al gestore della pista. In tal caso, come si può notare, gli obblighi di prudenza a carico degli sciatori sono valsi ad addossare la responsabilità, anziché al gestore, allo sciatore infortunato (art. 1227 c.c.).

Nella decisione qui annotata invece, la quale pure ha confermato come spetti allo sciatore tenere una condotta in linea con gli obblighi comportamentali previsti a suo carico dalla l. n. 363 del 2003, tale rilievo ha naturalmente portato, in ragione delle concrete circostanze del caso in questione, ad affermare la integrale responsabilità dello spericolato sciatore danneggiante.

7. La decisione in commento offre inoltre interessanti spunti in merito all'ulteriore questione se la pratica sportiva dello sci a livello amatoriale, an-

<sup>73</sup> V. anche R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 119.

<sup>74</sup> Cass., 19 febbraio 2013, n. 4018, in questa *Rivista*, 2014, p. 165 ss., con nota di G. BERTI DE MARINIS. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che, «considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, l'estensione delle stesse e la naturale possibile intrinseca anomalia delle piste, anche per fattori naturali», affinché si possa affermare la sussistenza di un comportamento colposo del gestore, tale da dar luogo a responsabilità *ex art. 2043 c.c.*, «è necessario, sulla base dei principi generali, che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile (sulla base della diligenza specifica richiesta) la protezione da possibili incidenti, in presenza delle quali è configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, mentre sul gestore ricade l'onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta situazione di pericolo».

che in ragione della popolarità e diffusione dalla stessa raggiunta, possa definirsi attività «pericolosa», per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c.

Circa la natura dello sci dilettantistico, la Suprema Corte si è già espressa, affermando che occorre distinguere fra attività intrinsecamente pericolosa, come tale disciplinata dall'art. 2050 c.c., ed attività pericolosa soltanto in ragione di chi la pratica, alla quale si applicherebbero invece i principi generali dell'art. 2043 c.c.<sup>75</sup>; ciò, sul rilievo che, in questo secondo caso, la pericolosità o meno dello sci dipenderebbe dal livello di abilità dello sciatore, che renderebbe quindi pericolosa soltanto l'attività sciistica praticata da chi è meno esperto e quindi meno in grado di controllare la propria condotta sportiva, mentre un'attività sarebbe intrinsecamente pericolosa, con applicazione dell'art. 2050 c.c., quando renda oggettivamente probabile secondo un giudizio *ex ante*, e non semplicemente possibile, tantomeno soltanto in relazione al singolo soggetto che la pratica, il verificarsi dell'evento dannoso. In tale ottica, quindi, incomberrebbe sullo sciatore amatoriale danneggiato l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2043 c.c.; e ciò, in quanto – si afferma – lo sciatore, nel praticare l'attività sportiva, accetterebbe tutti i rischi connessi all'alea normale dello sport di rife-

<sup>75</sup> Così, Cass., 28 febbraio 2000, n. 2220, in *Foro it.*, 2000, I, c. 1828, nonché in *Danno resp.*, 2000, p. 614, con nota di F. DI CIOMMO, che ha invero applicato la distinzione all'attività organizzativa di una gara sciistica fra minorenni; la decisione si pone in linea con Cass., 30 agosto 1995, n. 9205, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, c. 466, nonché in *Danno resp.*, 1996, p. 255, che ha affermato il medesimo principio in una fattispecie in cui una minore aveva riportato gravi lesioni mentre si trovava alla guida di una vettura di una giostra autoscontro. In dottrina, nello stesso senso, C. MARTINO, *Osservazioni sulla responsabilità civile nelle gare sciistiche*, in AA.VV., *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria. Atti del Convegno di Cortina, 2-5 luglio 1975*, Milano, 1976, p. 201, per il quale, anche nell'attività sciistica, «occorre distinguere la pericolosità considerata oggettivamente dalla pericolosità nella condotta dell'uomo, la quale può far diventare pericolosa qualunque attività, anche la più innocua, per specifiche negligenze, imprudenze, violazioni di norme regolamentari, ecc. [...]»; ed ancora, nel senso che «l'attività sciatoria, caratterizzata da una connotazione ludica che ne rappresenta l'imprescindibile ragion d'essere, non configura attività pericolosa in sé, poiché la velocità ed il pericolo non sono immanenti all'attività svolta, ma dipendono esclusivamente dalle condotte dei praticanti», E. CASALE, *La responsabilità civile in caso di scontro tra sciatori*, cit., p. 181 ss.; nonché R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 169 ss., ove ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza. Ancora, nello stesso senso, L. GERACI, *La responsabilità civile da attività sciatoria*, cit., p. 354; V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, p. 83; G. SILINGARDI, M. RIGUZZI ed E. GRAGNOLI, *Responsabilità degli operatori turistici*, in *Riv. giur. circol. trasp.*, 1988, p. 85; M. PRADI, *Sci alpino*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XVIII, Torino, 1998, p. 171; A. LEPORE, *Responsabilità civile e tutela della «persona-atleta»*, Napoli, 2009, p. 170 s., che esclude l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. sia in relazione all'attività amatoriale che in relazione a quella agonistica.

rimiento, e cioè il c.d. rischio consentito inerente all'attività sciistica. È quindi sulla base di ciò, che può affermarsi che il gestore dell'impianto sciistico non risponde di tutti gli incidenti che accadono agli sciatori<sup>76</sup>.

Tale assunto è parso invero alla scrivente discutibile<sup>77</sup>, avuto riguardo alla frequenza con cui, nello sci amatoriale, si verificano infortuni anche di gravità non trascurabile, ed alla esposizione sistematica a rischio di terzi sciatori e/o altre persone<sup>78</sup>, cosicché sembrerebbe preferibile inquadralo fra le attività pericolose, con conseguente onere, a carico dello sciatore danneggiante, di provare, in caso di sinistro cagionato ad altro sciatore, di aver posto in essere tutte le misure idonee ad impedirlo, sia sotto il profilo del ri-

<sup>76</sup> Diviene quindi importante comprendere i confini del rischio consentito, entro il quale i danni provocati ricadono sugli sciatori stessi, ed oltre il quale invece sussiste la responsabilità del gestore. Al riguardo, R. TRAINI, *Pericoli tipici e atipici*, in *Sciare*, dicembre 2001, n. 547, p. 48, che distingue infatti fra pericoli tipici ed atipici: i primi sarebbero i pericoli che lo sciatore dovrebbe attendersi su un tracciato, mentre i secondi sarebbero quelli imprevedibili. Nello stesso senso, le decisioni riportate alla superiore nota 19.

<sup>77</sup> Si vedano, in tal senso, i rilievi critici più volte espressi da M. PITTALIS, *Configurabilità, ambiti di operatività e fondamento della scriminante sportiva*, in *Diritto dello sport*, 2011, p. 379 ss.; ID., *Sci agonistico e profili di responsabilità*, in M. SESTA e L. VALLE (a cura di), *La responsabilità sciistica*, Bolzano, 2012, p. 163 ss.; ID., *Gara di sci e omologazione della pista: responsabilità del CONI?*, in *Riv. trim.*, 2013, p. 749 ss.; ID., *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, 2013, p. 109 ss.

<sup>78</sup> Secondo il criterio enunciato da F.D. BUSNELLI e G. PONZANELLI, *Rischio sportivo e responsabilità civile*, cit., p. 289, per cui il coinvolgimento in gara dei soli partecipanti e la loro accettazione del relativo rischio di lesioni priverebbe di «pericolosità» attività sportive di per sé rischiose, quale il pugilato, mentre sarebbero da riguardarsi come «pericolose» ai sensi dell'art. 2050 c.c. attività sportive potenzialmente idonee a coinvolgere nella propria rischiosità terzi estranei, quale, secondo gli aa. richiamati, la caccia. La tesi qui proposta sembra, a ben vedere, la stessa di G. TAMBURRINO, *Applicabilità della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose in materia di sinistri sciatori*, in AA.VV., *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria. Atti del Convegno di Cortina, 2-5 luglio 1975*, cit., p. 251, che, se pure per l'ipotesi di sci amatoriale propende in linea di principio per l'eliminazione del concetto di attività pericolosa, «perché l'organizzazione è tale da eliminare in via oggettiva e non solo attraverso speciali misure da provarsi caso per caso l'idea di pericolo», tuttavia non esclude che «in determinati casi concreti per la difficoltà dell'attività, [...] possa parlarsi di esercizio di attività pericolosa, sia per gli stessi sciatori sia per i terzi, che ancor più devono essere salvaguardati, quando l'attività è svolta da dilettanti» cosicché, l'a., secondo un criterio empirico, suggerisce l'applicazione caso per caso dell'art. 2050 c.c. o dell'art. 2043 c.c., ed osserva che, quando non si applica l'art. 2050 c.c., «risorge la normale responsabilità per colpa o a carico dello sciatore singolo, o a carico degli addetti alla scuola o alla pista o a carico dei maestri e sorveglianti, ex art. 2043 e 2048 c.c., sempre che ricorrano gli estremi di tali fattispecie».

goroso rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla l. n. 363 del 2003, che con riguardo al rispetto delle regole generali in tema di diligenza e prudenza, in questo caso pretendibili al massimo grado proprio in virtù del livello amatoriale dell'attività sportiva esercitata, della sua potenzialità lesiva e dell'esposizione a rischio di terze persone, nonché – infine – in relazione ad una perizia sufficientemente adeguata, anche in ragione della velocità prudentemente prescelta, ad evitare sinistri a terzi.

Del resto, il richiamo operato in tema di scontro fra sciatori dall'art. 19 della l. n. 363 del 2003 alla presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., propone un accostamento normativo che, in stretta analogia con quanto si registra in tema di sport motoristici a circuito aperto, in quanto tali ad alto rischio di lesioni, potrebbe portare, plausibilmente ad avviso di chi scrive, ad inferire che, ove la pratica sciistica si svolga in contesti aperti, come appunto quelli amatoriali, siano applicabili principi di responsabilità di natura oggettiva come quelli di cui all'art. 2054 c.c.; con evidenti implicazioni relativamente alla necessità di prevedere obblighi assicurativi a carico degli sciatori dilettanti<sup>79</sup>.

Ed infatti, vari ed eterogenei sono i criteri elaborati ed utilizzati al fine di qualificare «pericolosa» un'attività, nella specie sportiva. È innanzitutto da menzionarsi il criterio generale, di carattere per così dire «naturalistico», alla cui stregua, quando non vi sia una legge o un regolamento di pubblica sicurezza che specificamente definisca «pericolosa» un'attività, occorre avere riguardo alla pericolosità «intrinseca» dell'attività stessa o dei mezzi adoperati per il suo esercizio, tali cioè da rendere probabile e non soltanto possibile il verificarsi di eventi lesivi numerosi di lieve entità, ovvero di sinistri meno frequenti ma gravi; giudizio, cui sarebbe chiamato il giudice caso per caso e con valutazione in concreto, sulla base della specifica dimostrazione a carico dell'attore circa la pericolosità dell'attività in discussione.

In tal senso, costituirebbero indici di riconoscibilità di tali caratteristiche la presenza di specifiche prescrizioni normative circa l'apprestamento di par-

<sup>79</sup> Per tale spunto, già M. PITTALIS, *Sci agonistico e profili di responsabilità*, cit., p. 163, oltre che negli scritti citati alla superiore nota 77. Su questa linea, si veda lo stesso disegno di legge di modifica della l. n. 363 del 2003, che era stato presentato alla Camera il 14 novembre 2007 (lo si può leggere in *Diritto dello sport*, 2007, p. 889 ss.), e conteneva una disposizione che introduceva l'obbligo dei gestori di mettere a disposizione degli utenti, al momento della vendita del titolo di transito, l'acquisto facoltativo di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali di discesa, assicurando adeguata pubblicità a tale aspetto in modo da incentivare la stipula delle polizze.

ticolari misure di sicurezza, e la necessità di autorizzazioni amministrative per lo svolgimento della competizione sportiva.

Ulteriore criterio, che concorrerebbe con i precedenti agli effetti della valutazione di pericolosità, è quello, già accennato, del coinvolgimento di terzi estranei alla gara od all'attività sportiva rischiosa, che quindi le renderebbe in un certo senso meno controllabili; in base a tale principio, da un lato, non si configurerebbero tecnicamente come pericolosi sport che secondo il criterio «naturalistico», di cui sopra, ben potrebbero apparire come tali, quali il pugilato o la scherma e forse anche le gare motoristiche «a circuito chiuso», ma che in virtù del principio dell'accettazione del – elevato – rischio da parte dei gareggianti, dovrebbero preferibilmente considerarsi governati dal principio generale di cui all'art. 2043 c.c.; dall'altro, sarebbero invece da qualificare pericolose, con applicazione degli artt. 2050 e 2054 c.c., le gare motoristiche aperte al pubblico transito («a circuito aperto») e la caccia sportiva, che vedrebbero infatti potenzialmente coinvolti nell'elevatissimo rischio di sinistri, soggetti estranei alla attività sportiva.

Come si può notare, strettamente connesso ai vari indici di pericolosità appena elencati appare il criterio del livello di rischio di lesioni accettato dai partecipanti all'attività sportiva. In particolare, detto criterio si rivela – ad avviso di chi scrive – determinante, agli effetti di applicare l'art. 2043 c.c. ovvero l'art. 2050 c.c., ogniqualvolta ci si trovi in presenza di attività sportive che coinvolgono terzi estranei e siano altresì definibili «pericolose» secondo il criterio naturalistico di cui sopra si accennava, vale a dire siano foci di numerosi eventi lesivi di natura lieve ovvero di rari eventi lesivi di natura grave, come appunto l'attività sciistica amatoriale.

Ed invero, chi si appresta a trascorrere una giornata di divertimento sulle piste non accetta minimamente il rischio di essere coinvolto in incidenti gravissimi o addirittura mortali, di tal che il suo atteggiamento psicologico riguardo al rischio di eventi lesivi intrinseco all'attività sciistica praticata a livello dilettantistico è nel senso di scongiurare nella maniera più assoluta detta eventualità.

Ecco quindi che il notevole divario fra la naturale pericolosità dello sci ed il livello di rischio di lesioni accettato dallo sciatore amatoriale vale, ad avviso della scrivente, a connotare di pericolosità lo sci dilettantistico, con conseguente applicazione, in caso di sinistro, degli artt. 2050 e 2054 c.c. e del rilevante onere probatorio, a carico del singolo sciatore coinvolto nello scontro, di dimostrare l'idoneità e congruità della propria condotta anche con riguardo alla normativa alla stessa applicabile, di cui sopra, ed alla diligenza, prudenza e perizia pretendibili da uno sciatore non professionista.

Del resto, nella stessa circolazione stradale, regolata dall'art. 2054 c.c., che costituisce notoriamente applicazione particolare dell'art. 2050 c.c., il

conducente, che quotidianamente si serve dell'automobile per i propri spostamenti, di certo allontana mentalmente il rischio di essere coinvolto in incidenti gravi o mortali, di tal che, anche in questo caso, è il divario fra rischiosità dell'attività intrapresa ed il grado di rischio di lesioni accettato invece dal conducente che, sempre ad avviso di chi scrive, vale a connotare di pericolosità la circolazione dei veicoli a motore.

L'assunto circa la pericolosità dello sci amatoriale sembrerebbe finalmente accolto dalla Suprema Corte non soltanto nella pronuncia annotata, ma anche in una decisione di poco precedente<sup>80</sup>, nella quale la stessa, con riferimento ad un sinistro – anche in questo caso di particolare gravità – occorso ad uno sciatore amatoriale, ha definito l'attività sportiva esercitata sulle piste da sci come attività di natura intrinsecamente pericolosa, esonerando nella specie da responsabilità il gestore della pista, convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., ed addossandola *in toto* allo sciatore infortunato.

Ed infatti, in tale decisione la Corte di cassazione faceva leva, agli effetti della affermata intrinseca pericolosità dello sci amatoriale, sulla estensione delle piste da sci e sulla naturale possibile intrinseca anomalia delle piste, anche per fattori naturali. Sulla stessa traccia, la sentenza qui annotata, nell'affermare la inesigibilità da parte del gestore di un controllo – e di una prevenzione – aventi ad oggetto la condotta dei singoli sciatori, motiva facendo richiamo alla «natura intrinsecamente pericolosa» dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, stante «le dimensioni ragguardevoli» delle stesse, «la normale imprevedibilità» delle condotte degli sciatori, «anche per la contestuale incidenza di fattori naturali non governabili dal gestore».

Rilievi che, a parere della scrivente, oltre a confermare il tendenziale mutamento della giurisprudenza di legittimità nel senso della pericolosità dello sci amatoriale, fanno richiamo alla impossibilità da parte del gestore di far fronte ad incidenti sulle piste che non possano essere ricondotti a inosservanza da parte dello stesso di obblighi di salvaguardia specifici o generici (pur sempre a fronte di segnalazioni di pericolo), ma anche – nella maggior parte dei casi – alla concreta impossibilità dello stesso di prevenire eziologicamente scontri fra sciatori di varia abilità, consapevolezza della stessa e consequenziale velocità e imprevedibilità.

A ben vedere, inoltre, come si è già evidenziato, entrambe le decisioni

<sup>80</sup> Cass., 19 febbraio 2013, n. 4018, cit.: nella specie, uno sciatore amatoriale, che procedeva a velocità non consona lungo una pista di media difficoltà larga circa trenta metri, dopo essere caduto aveva urtato contro la staccionata in legno che delimitava la pista, in prossimità di una scarpata, in zona ad ampia visibilità, in assenza di curve e senza pendenza verso l'esterno e, quindi, in assenza di quelle condizioni particolari che, secondo la normativa di settore, impongono misure protettive al gestore della pista.

del Supremo Collegio riguardano sinistri di estrema gravità, ed a parere di chi scrive non è un caso che, a fronte di simili fattispecie, la Suprema Corte abbia in entrambi i casi affermato la natura pericolosa dello sci amatoriale; incidenti di tale gravità, infatti, mal si conciliano con lo spirito di chi pratica l'attività sciistica per mero divertimento, cosicché potrebbe sembrare che la Corte di legittimità abbia – anche solo per implicito – avallato l'assunto circa la rilevanza, agli effetti di determinare la pericolosità dello sci dilettantistico, del divario fra rischio accettato ed elevato potenziale di rischio dell'attività sportiva praticata.

L'affermata natura pericolosa dello sci amatoriale, dunque, dovrebbe a rigore portare alla applicazione dell'art. 2050 c.c. ovvero dell'art. 2054 c.c., e ciò, a ben precisare, non perché gli sci siano da qualificarsi come «veicoli», bensì facendo unicamente leva sul comune dato della pericolosità della «circolazione», su strada così come in pista.

In linea con tali assunti, dunque, l'attività sciistica praticata a livello agonistico, e quindi con padronanza, consapevolezza ed accettazione del rischio di possibili infortuni anche di rilevante gravità, sembrerebbe preferibilmente configurarsi come attività sportiva non pericolosa, anche per il fatto che non verrebbero in linea di principio coinvolti terzi soggetti, se non eccezionalmente – e scongiuratamente – eventuali spettatori.

Cosicché, potrebbe affermarsi che l'attività dello sciatore che provocasse un sinistro ad un altro atleta in gara, nella specie nello slalom parallelo, ovvero al personale ausiliario, non sarebbe qualificabile come pericolosa in virtù del mancato coinvolgimento di estranei alla gara stessa, nonché in forza della accettazione del relativo rischio da parte di ogni singolo gareggiante od ausiliario, mentre diversamente, lo spettatore inaspettatamente investito dallo sciatore in gara potrebbe più plausibilmente invocare, non il semplice art. 2043 c.c., con pieno onere probatorio a proprio carico, ma piuttosto l'art. 2050 c.c., che penalizzerebbe il gareggiante quanto all'onere probatorio. Con natura «cangiante» della responsabilità dello sciatore agonistico a seconda che il sinistro venga provocato ad un altro atleta in gara o ad un ausiliario (art. 2043 c.c., quale limite di carattere generale alla stringente operatività ed osservanza, in tali contesti, delle regole tecniche e della massima perizia e padronanza del mezzo scivoloso utilizzato e della velocità in tale contesto ambientale), od invece ad uno spettatore o comunque ad un estraneo (art. 2050 c.c.).

Tuttavia, con riguardo allo sci agonistico, è doveroso dare atto che differente è l'orientamento che sinora è sembrato prevalente in dottrina e in giurisprudenza, entrambe nel senso della pericolosità dello stesso, tesi che sembrerebbe trovare conferma, sia pure in via incidentale, in una decisione di legittimità abbastanza recente, che infatti, riguardo allo sci agonistico, si

esprime in termini di «attività per sua natura pericolosa»<sup>81</sup>; la natura non pericolosa dello sci agonistico è stata peraltro affermata da ultimo da una decisione di merito<sup>82</sup>.

MARGHERITA PITTALIS

*Abstract*

Il commento mette in luce la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del gestore di aree sciabili e, prendendo spunto da una recente decisione della Corte di cassazione in tema di scontro fra sciatori, analizza se e quando il gestore possa essere chiamato a rispondere per la condotta colposa degli stessi ed infine, facendo leva sul principio di accettazione del rischio e sull'intrinseca rischiosità dell'attività sciistica, propende, in linea con la decisione annotata, per la qualificazione dello sci amatoriale come attività di natura pericolosa.

<sup>81</sup> Cass., 18 agosto 2011, n. 17343, in *Riv. trim.*, 2013, p. 749 ss., con nota di M. PITTALIS, *Gara di sci e omologazione della pista: responsabilità del CONI?*, e massimata in *Mass. Giust. civ.*, 2011, fasc. 7-8, p. 1172. Nel senso dell'applicabilità dell'art. 2050 c.c. allo sci agonistico, precedentemente, Cass. 15 luglio 2005, n. 15040, *ivi*, 2005; App. Bologna, 26 febbraio 1972, in *Giur. it.*, 1973, I, 2, c. 964 ss.; in dottrina, nel senso della natura pericolosa dello sci agonistico A. ALBANESI, *Agonismo negli sport invernali e responsabilità*, cit., p. 3, per il quale nello sci agonistico «[...] si mira al primato, ossia a toccare i limiti delle umane possibilità nella esecuzione dei vari tipi di gare stabilite dai regolamenti tecnici delle Federazioni nazionale e internazionale»; C. MARTINO, *Osservazioni sulla responsabilità civile nelle gare sciistiche*, cit., pp. 190 e 201, che, dopo aver richiamato la decisione di App. Bologna, 26 febbraio 1972, cit., nel senso dell'applicabilità dell'art. 2050 c.c. allo sci agonistico, segnala altresì che è opportuno al riguardo tenere presenti le particolari caratteristiche di rischiosità di talune competizioni, quali il «Trofeo Mezzalama» o il «Chilometro lanciato». Per il criterio «empirico» circa la responsabilità dello sciatore agonistico, tenuto *ex art.* 2050 c.c. soltanto in caso di sinistro occorso ad uno spettatore, ed invece *ex art.* 2043 c.c. in caso di sinistro subito da uno sciatore in gara, che esuli rispetto al rischio accettato nella singola disciplina e dipenda da carenze organizzative, si richiama G. DE MARZO, *Responsabilità dell'organizzatore e rischio sportivo*, nota a Cass., 20 febbraio 1997, n. 1564, in *Danno resp.*, 1997, p. 455 ss., spec. p. 457.

<sup>82</sup> Trib. Modena, 8 marzo 2012, in *Giurisprudenza locale – Modena*, 2012, per la quale «L'attività sciistica agonistica non raggiunge un grado di pericolosità intrinseca o per gli attrezzi adoperati, da poter applicare a essa la presunzione di cui all'art. 2050 c.c., e neppure, gli sci non costituendo veicolo nel senso di mezzo di trasporto guidato dall'uomo, possono essere applicate a essa le presunzioni di cui all'art. 2054 c.c.». Tematica differente è quella dell'applicabilità dell'art. 2050 c.c. all'attività organizzativa di una competizione sciistica, approfonditamente vagliata da M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, cit., p. 177 ss.

The comment highlights contractual and tort liability of ski resorts' managers and, inspired by a recent judgment of the Supreme Court about collision between amateur skiers, analyzes if and when ski resorts' manager can be responsible for the negligent conduct of skiers and, at the end, relying on the principle of risk acceptance and on inherent risk of ski activities, leans, in line with the judgment noted, towards the qualification of recreational skiing as a dangerous activity.